

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

AIRAGHI, FOTI, GAMBA, BUTTI, SAGLIA, FRANZ, GIORGIO CONTE, LISI, CANNELLA, MACERATINI e LAMORTE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel periodo che va dal maggio 1943 al dicembre 1945, durante il secondo conflitto mondiale, molti furono i combattenti italiani, appartenenti alla Marina Militare, che vennero fatti prigionieri di guerra dagli U.S.A. e furono costretti a svolgere attività lavorative, in qualità di collaboratori, su tutto il territorio americano;

tramite un accordo fra le Autorità Militari Americane ed il Governo Italiano, era stato stabilito che il compenso per quel tipo di attività lavorativa, sarebbe stato versato in parte dagli U.S.A. e in parte liquidato dal Governo italiano al momento del rimpatrio dei combattenti;

ad oggi molte richieste di pagamento di crediti ai suddetti combattenti non sono state ancora soddisfatte —:

quali iniziative intenda adottare il Governo italiano affinché siano versate le somme ancora dovute a coloro i quali, combattenti durante il secondo conflitto mondiale e fatti prigionieri negli Stati Uniti, vantano ancora oggi crediti per il lavoro svolto in America durante il loro periodo di prigionia. (4-09541)

RISPOSTA. — *Già da tempo la Difesa è concretamente impegnata sulla questione della liquidazione degli indennizzi ai citta-*

dini italiani che, in qualità di prigionieri di guerra, hanno prestato il proprio lavoro negli U.S.A.

Infatti, da qualche tempo vengono avanzate istanze da parte di ex prigionieri o dei loro rispettivi eredi, che affermano di non aver mai percepito le spettanze loro dovute; di conseguenza l'allora Ministero del tesoro ha chiesto a questa Amministrazione di far conoscere i nominativi dei presunti creditori.

La Difesa ha istituito, pertanto, la Commissione per le necessarie verifiche volte ad accertare la fondatezza delle richieste.

Ad essa sono state impartite, all'inizio dell'attuale legislatura, precise disposizioni per fare piena luce sull'intera problematica, senza condizionamenti e preconcetti, nel rispetto della verità.

Alla Commissione è stato demandato, infatti, il difficile compito di ricostruire storicamente gli eventi, di analizzare i singoli aspetti amministrativi e giuridici, di individuare il numero dei destinatari dei presunti crediti residuali eventualmente ancora, in tutto o in parte, inevasi e di quantificare, quindi, il relativo onere finanziario da comunicare al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Tale Commissione, nonostante le difficoltà dovute al reperimento di documentazione originale, certa e probante, visto il lungo tempo trascorso, ha esaminato fino ad oggi n. 5.651 istanze (non considerando quelle che si sono rivelate reiterazioni, solleciti o richieste estranee alla questione)

pervenute al ministero della difesa ed è giunta a consolidate, seppur provvisorie, deduzioni.

Di esse, 4.976 sono state definite, 342 sono tuttora in corso di accertamento, per 257 non è stato rinvenuto il relativo fascicolo.

La Commissione si è avvalsa per il suo lavoro, oltre che della documentazione fornita a suo tempo dalle Autorità americane sugli stessi reduci ed ancora in parte disponibile negli archivi del Ministero della difesa, anche della collaborazione della Croce rossa internazionale di Ginevra e del Service international de recherches di Arolsen, per accertare lo « status » di prigioniero di guerra degli USA per quei casi, fin qui esaminati, per i quali non sono stati rinvenuti i dossiers originali.

In sostanza, nel minuzioso riscontro delle singole contabilità presenti nei fascicoli personali sono stati accertati, sinora, solo pochissimi casi, circa 76, di ex prigionieri che risultano ancora in credito. Ciò è attribuibile prevalentemente a meri errori di contabilizzazione, peraltro di lieve entità. Per tali posizioni, così come per le analoghe che dovessero essere riscontrate in futuro, si provvederà a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza.

Come è comprensibile, quella della Commissione è un'attività complessa che necessariamente richiede tempi adeguati, difficilmente comprimibili, per lo scrupolo con cui va condotta la ricerca di documentazione significativa risalente a molti anni fa, necessaria per il giusto riconoscimento economico a coloro cui ancora compete.

Per tale rilevante complessità si è ritenuto opportuno prorogare ulteriormente i lavori della Commissione fino al giugno 2004: data alla quale sarà possibile avere un quadro aggiornato e definitivo della situazione per le conseguenti determinazioni.

Per completezza d'informazione si rende noto, in ultimo, che dopo il 1966 l'amministrazione militare provvide a versare all'Erario le rimanenti disponibilità finanziarie che erano pari a 15.739.764 lire, poiché nessuno degli aventi diritto aveva più pro-

dotto, a quella data, istanze tese ad ottenere il riconoscimento dei relativi benefici economici.

Nel contempo, un consistente numero di ex prigionieri decise di adire le vie legali avverso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri della difesa e del tesoro, reclamando una riliquidazione ex novo delle loro spettanze sulla base di 2,10 dollari (paga giornaliera del soldato americano) anziché su quella di 0,80 dollari unilateralmente stabilita dalla potenza detentrica. La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi nel merito, con sentenza n. 20 in data 3 marzo 1966 ritenne infondate le motivazioni addotte dai ricorrenti.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

AMICI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

la scuola media statale « G. Nicolini » sezione ass./ta di Oriolo Romano, provincia di Viterbo, a tutt'oggi non ha la possibilità di avviare il corso di inglese nell'ambito del « Progetto seconda lingua comunitaria »;

il comune, nella persona del sindaco ha espresso in varie occasioni la preoccupazione per questa ingiusta situazione che ha riverberi sulla formazione dei ragazzi e della ragazze;

il mancato avvio del corso ha prodotto, inoltre, una riduzione nell'iscrizione presso la scuola media « G. Nicolini » aggravando i costi delle famiglie che sono costrette ad accompagnare i propri figli nei comuni limitrofi per soddisfare le esigenze formative dei propri ragazzi e ragazze —:

quali iniziative intenda promuovere affinché sia data effettiva attuazione al « Progetto seconda lingua comunitaria » e affinché sia garantito il diritto allo studio degli studenti ad avere eguali opportunità formative in tutto il territorio nazionale.

(4-09055)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in discorso con la quale l'onorevole chiede iniziative affinché presso la scuola media di Oriolo Romano possa essere riattivato « il progetto seconda lingua comunitaria » per l'insegnamento della lingua inglese.*

Al riguardo si precisa che il « Progetto seconda lingua comunitaria », che prevedeva l'insegnamento di una seconda lingua, avendo durata triennale, non prevede più alcun finanziamento fin dallo scorso anno scolastico.

Si chiarisce, inoltre, che tale insegnamento non poteva essere inserito in orario scolastico perché si trattava di un insegnamento facoltativo, extracurriculare e quindi impartito in orario aggiuntivo.

Il problema dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola media ha trovato ora soluzione con la legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale la quale, all'articolo 2, ha introdotto una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

In attuazione dell'articolo 1 della su indicata legge è stato emanato il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 che reca la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo d'istruzione e di cui fanno parte integrante le « Indicazioni per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado » e il « Profilo educativo culturale e professionale dello studente ». Tale nuovo ordinamento prevede l'insegnamento di una prima lingua individuata nell'inglese e di una seconda lingua comunitaria a partire dalle prime classi dall'anno scolastico 2004-2005 e a seguire per le successive classi dall'anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANNUNZIATA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in Italia vi sono circa 100 mila cittadini non udenti;

la nostra Carta costituzionale riconosce e garantisce « i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale » e che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

la possibilità di comunicare è il presupposto basilare affinché anche un sordo possa sviluppare adeguatamente il linguaggio verbale e partecipare agli eventi della vita associata migliorando la propria conoscenza e realizzando le proprie aspirazioni né più né meno di qualsiasi altro cittadino;

la sottotitolazione dei programmi televisivi rappresenta uno dei sussidi veramente efficaci in grado di rendere partecipe la comunità sorda alla vita collettiva, e di attenuare almeno in parte la propria condizione di discriminazione;

la sottotitolazione televisiva si configura come un vero e proprio servizio sociale a disposizione di tutte le persone sorde;

la nostra televisione pubblica nei fatti ignora tali assunti in quanto le ore sottotitolate per le persone sorde sono in numero enormemente limitato rispetto a quelle accessibili agli udenti, riservando la

sottotitolazione quasi esclusivamente ai *serial* ed ai *films*, mentre sono quasi del tutto esclusi i programmi culturali, scientifici, politici e quelli per i ragazzi;

gli utenti sordi pagano come tutti i cittadini il canone di abbonamento alla Rai;

l'importo complessivo del canone versato dai non udenti sarebbe sufficiente a decuplicare le ore di sottotitolazione —

se, alla luce di quanto premesso, il Ministro interrogato non ritenga necessario, opportuno ed urgente intervenire, per quanto di propria competenza, affinché:

a) cessi la incivile sproporzione fra le 100 ore di sottotitolazioni settimanali dedicate ai non udenti e le 1008 a disposizione degli udenti;

b) la Rai provveda al più presto ad una sottotitolazione completa e fedele del messaggio parlato non più ridotta ed abbreviata, in particolare sottotitolando i programmi culturali di grande interesse, nonché i programmi per i più piccoli, come Tg ragazzi e cartoni animati, ed aumentando in maniera considerevole lo spazio dei programmi sottotitolati di politica, di cronaca e di attualità, nonché i programmi in diretta come Tg, dibattiti ed edizioni straordinarie;

c) venga salvaguardato il diritto all'informazione dei sordi e la loro partecipazione alla vita sociale del Paese, così come prevede la nostra Costituzione.

(4-08337)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si significa che l'articolo 7 del vigente contratto di servizio stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003) stabilisce che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo provveda a promuovere l'integrazione delle persone disabili anche attraverso campagne sociali mirate e programmi speciali,*

prevedendo altresì l'impegno della RAI a garantire l'accesso alle proprie offerte multimediali alle persone con disabilità sensoriali.

A tale scopo il medesimo articolo indica le iniziative da promuovere, incrementare o migliorare in favore di tali categorie di utenti, mentre l'articolo 30 del contratto di servizio prevede che la sede permanente di confronto fra il ministero delle comunicazioni e la RAI — istituita in data 28 maggio 2003 — esamini le iniziative assunte dalla concessionaria a tal fine.

In adesione agli impegni presi, la RAI ha riassunto le attività poste in essere a favore dei disabili che, in particolare, riguardano il servizio sottotitoli, il servizio telesoftware, le audiodescrizioni ed il telegiornale con il linguaggio dei segni.

Sintonizzandosi sulla pagina 777 di Raiuno, Raidue, Raitre — ha precisato la RAI — si possono seguire i dialoghi ed i commenti relativi al programma televisivo scelto per mezzo della lettura dei sottotitoli: un sostegno ai non udenti che attualmente riguarda programmi per 80 ore settimanali coprendo tutte le fasce orarie e tutti i generi televisivi.

In particolare, i programmi per bambini sono corredati da sottotitoli semplificati, studiati appositamente per loro, mentre, per quanto riguarda l'informazione, oltre ai grandi avvenimenti, televideo trasmette quotidianamente due edizioni, sottotitolate in diretta, di telegiornali (più un'ulteriore edizione, attualmente in fase di attuazione, in adesione al nuovo contratto di servizio).

È in fase di sperimentazione la sottotitolazione dei programmi televisivi attraverso la tecnica del riconoscimento vocale, modalità che consentirà la sottotitolazione in diretta di avvenimenti sportivi.

Il servizio telesoftware (Televideo per i non vedenti) offre programmi per i non vedenti attraverso due modalità: trasmissione di opere testuali su canale teletext (modalità Telesoftware), riversamento in tempo reale di Televideo su Internet in formato testo.

Per ricevere i file trasmessi in modalità Telesoftware è necessario utilizzare un pc con una scheda di ricezione teletext con-

nesso ad una presa di antenna; è poi possibile leggere le opere trasmesse mediante appositi software d'interfaccia che pilotano una scheda audio o una barra braille.

Nel far presente che i contributi elettronici relativi al quotidiano La Stampa sono reperibili alle pagine: 896, 897, 898 e che sono sempre disponibili informazioni dedicate ai minorati della vista alla pagina 790, la medesima RAI ha significato che è in trasmissione l'opera multimediale a puntate « Diario di un esploratore della Mera-viglia », dedicata in modo particolare ai bambini ciechi ed ipovedenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Il sistema di Programmi audiodescritti della Rai consente al pubblico non vedente di poter seguire sui canali in onde medie della radiofonia alcuni programmi televisivi di particolare interesse, come ad esempio le fiction più seguite; in tale caso voci professionali accompagnano lo svolgersi dei programmi televisivi, integrandone lo sviluppo con interventi vocali.

L'incremento orario annuale è stabilito dal contratto di servizio ed è regolarmente rispettato dalla Rai.

Vengono, infine, trasmesse due edizioni dei notiziari con linguaggio dei segni (L.I.S.): il TG1 alle ore 7,30 e il TG2 alle ore 17,10 nei giorni dal lunedì al venerdì, ed alle ore 9,30 il sabato e la domenica.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BALLAMAN. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

da circa un anno in alcune aree abitate del Comune di Claut (Pordenone) si registrano gravissimi disagi a causa di improvvisi e non annunciati disservizi idrici;

in particolar modo, l'acqua viene a mancare senza alcun preavviso e per lungo tempo nelle abitazioni del « villaggio Vajont » e delle zone limitrofe;

il periodo più critico è stato quello compreso tra il 24 e il 25 dicembre scorsi,

quando nelle case della borgata sarebbe mancata l'acqua per un giorno e mezzo;

la situazione sta degenerando a vista d'occhio per le ovvie reazioni della popolazione locale, impossibilitata dal compiere i più normali gesti quotidiani legati alla pulizia personale, all'igiene domestica e all'alimentazione;

in alcuni casi si contano cittadini che lamentano danni agli impianti di riscaldamento e alle lavabiancheria, tanto che una famiglia di Claut ha denunciato la presenza di ghiaccio all'interno dei tubi della propria abitazione per due giorni di seguito (l'abitato è situato nel cuore della Valcellina, ad un'altitudine non certo ir-rilevante);

il disservizio in oggetto si verificherebbe quando negli impianti sportivi di Claut vengono azionati i macchinari per la produzione dell'innervamento artificiale e per il mantenimento della calotta gelata nel locale « Palaghiaccio »;

in effetti, da circa un anno risulta esser stato posato un tubo che collega il ramo dell'acquedotto del villaggio Vajont all'area sportiva, situata proprio alle pendici del colle su cui sono stati infrastrutturati i prefabbricati per i superstiti dell'omonima tragedia;

secondo la denuncia di alcuni esponenti locali, le infrastrutture sportive di Claut sarebbero dotate anche di alcune pompe che attingerebbero l'acqua nel vicinissimo torrente Cellina ma tali apparecchiature non potrebbero essere attivate in quanto l'autorità demaniale non avrebbe mai acconsentito alla loro installazione;

in data 11 dicembre, la gente del luogo ha inoltrato al Prefetto di Pordenone, Vittorio Capocelli, un esposto sui continui disagi subiti, dato che molte delle famiglie interessate ai disguidi in questione sono composte anche da bambini in tenera età;

se venisse confermata la tesi formulata in queste ore, secondo la quale le

acque pubbliche sarebbero fatte defluire nella zona degli impianti sportivi a scapito di una porzione del territorio abitato, ci troveremmo davanti ad una situazione paradossale e inammissibile;

ad avviso dell'interrogante gli episodi segnalati sono di assoluta gravità, tanto che potrebbero ipotizzarsi anche fattispecie di natura penale, visto il perdurare dei fenomeni e l'eventuale presenza di macchinari per il pescaggio dell'acqua del torrente Cellina mai autorizzati dall'autorità demaniale —:

se sia a conoscenza dei disagi idrici patiti nel corso dell'ultimo anno da una parte della popolazione di Claut (Pordenone) e, in particolar modo, dagli abitanti del « villaggio Vajont » e delle zone limitrofe;

se corrisponda al vero l'ipotesi formulata in queste ore, ovvero che la problematica suesposta deriverebbe dall'eccessivo consumo di acqua dei sottostanti impianti sportivi, collegati all'acquedotto generale da una condotta posata proprio un anno fa;

se non ritenga gravissimo un episodio di questa portata, alla luce dell'indispensabilità dell'acqua nella vita di tutti i giorni (il diritto ad un congruo fabbisogno idrico giornaliero è riconosciuto persino dalle convenzioni internazionali);

se intenda avviare un'indagine amministrativa sull'accaduto per chiarire tutti gli aspetti della vicenda, come richiesto dai residenti con la petizione dello scorso 11 dicembre fatta pervenire al Prefetto di Pordenone, Vittorio Capocelli. (4-08525)

RISPOSTA. — Come ricordato anche dall'interrogante, gli abitanti del « Villaggio Vajont », sito nel comune di Claut (Pordenone), il 10 dicembre 2003 segnalavano al prefetto di Pordenone l'anomalo funzionamento della rete idrica consistente nell'improvvisa e giornaliera mancanza di acqua potabile nelle loro abitazioni per un periodo che variava dai 10 ai 60 minuti circa.

Gli stessi residenti asserivano che il disagio era provocato dalla perdita d'acqua di un idrante per il servizio antincendio collocato presso il palazzetto dello Sport e dalla inadeguata pressione esistente nelle tubature.

La prefettura chiedeva, pertanto, all'amministrazione comunale di Claut ed ai vigili del fuoco di effettuare immediate verifiche tecniche al fine di individuare le cause delle interruzioni di erogazione di acqua per un tempestivo ripristino della situazione di normalità.

Dopo vari accertamenti eseguiti nella condotta d'acqua interessata, è stato stabilito che i cali di pressione erano causati dal guasto di una valvola di regolazione, di cui il comune ignorava l'esistenza.

L'erogazione di acqua potabile nelle abitazioni del « Villaggio Vajont » è tornata regolare il 17 gennaio 2004.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio d'Alì.

BATTAGLIA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

la giovane Alessia Di Marco, affetta da oltre 10 anni da una grave malattia immunologica, ha frequentato il primo anno del liceo pedagogico « Margherita di Savoia » in Roma grazie all'assegnazione di un insegnante di sostegno domiciliare;

promossa al secondo anno, alla stessa è stato negato dai competenti organi scolastici il sostegno domiciliare a partire dall'anno scolastico 2001-2002;

tale situazione ha determinato l'impossibilità per la giovane di proseguire l'iter scolastico e raggiungere quindi un obiettivo, il diploma di scuola media superiore, importante tanto per la sua crescita umana e culturale, che per successivi sbocchi professionali;

alle richieste reiterate dell'interessata e della stessa scuola l'ufficio scolastico regionale per il Lazio rispondeva negando l'insegnante ed annullando il finanzia-

mento di lire 9.990.000 per « attrezzature tecniche e sussidi didattici necessari all'integrazione scolastica della persona handicappata » —:

se quanto denunciato in premessa corrisponda al vero;

se non ritenga che tale orientamento delle istituzioni scolastiche sia lesivo del diritto allo studio di Alessia Di Marco;

cosa intenda fare per garantire il diritto allo studio della stessa, ripristinando il sostegno a domicilio ed i finanziamenti per le attrezzature necessarie. (4-05522)

RISPOSTA. — *In merito all'atto di sindacato ispettivo in discorso, si chiarisce preliminarmente che il servizio di istruzione domiciliare viene erogato nei confronti degli allievi i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, non possono frequentare la scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni.*

Tale servizio viene svolto generalmente dai docenti della scuola di provenienza dell'alunno, in ore aggiuntive di insegnamento, previa disponibilità degli stessi.

La procedura prevede che l'attivazione di forme di istruzione domiciliare deve essere necessariamente preceduta da istanza del genitore dell'alunno interessato e dalla certificazione sanitaria, attestante la patologia e il periodo di impedimento alla frequenza scolastica, rilasciata dall'ospedale presso cui l'alunno è stato ricoverato.

Soltanto a seguito di tale documentazione la scuola di provenienza dell'alunno elaborerà il progetto di istruzione domiciliare, con l'indicazione del numero dei docenti, del programma da realizzare e delle ore aggiuntive di insegnamento previste, da presentare all'ufficio scolastico regionale per il finanziamento.

Il centro servizi amministrativi di Roma ha fatto presente che dagli atti in suo possesso e da quanto comunicato dal dirigente scolastico del liceo pedagogico « Margherita di Savoia » risulta che l'alunna Alessia, dopo aver assolto l'obbligo scolastico presso la sezione ospedaliera del Bambin Gesù di Roma, a causa della sua grave

malattia non ha mai frequentato un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Nell'anno 2000/2001 è stata assicurata all'allieva, iscritta d'ufficio al « Margherita di Savoia », assistenza domiciliare per n. 9 ore; la medesima nello scrutinio finale è stata valutata positivamente in tutte le materie ed ammessa alla seconda classe del liceo delle scienze sociali.

Nell'anno scolastico 2001-2002 per la mancata frequenza l'alunna non è stata classificata al primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre è stato annotato sulla pagella il suo ritiro di fatto; non risulta agli atti alcuna richiesta dei genitori volta ad attivare l'assistenza domiciliare.

Quanto alle attrezzature tecniche ed i sussidi didattici necessari all'integrazione scolastica degli alunni con handicap, i finanziamenti sono finalizzati allo sviluppo di reti scolastiche con particolare attenzione alle esigenze connesse con la prima accoglienza nella scuola materna e con progetti di vita connessi alla transizione nel mondo adulto. L'obiettivo è quello di ottimizzare acquisti che favoriscano gli impegni di integrazione dei servizi scolastici e lo sviluppo di reti territoriali con strumenti e tecnologie riferite ai centri servizi e a reti di scuole.

Si ritiene di dover precisare, anche che il ministero interrogato ha posto in essere serie iniziative finalizzate a garantire il diritto allo studio agli allievi affetti da gravi patologie ed impediti alla frequenza scolastica.

I monitoraggi effettuati dal dicastero interrogato sia sulla scuola in ospedale che sul servizio di istruzione domiciliare hanno evidenziato come, su tutto il territorio nazionale, siano state realizzate azioni finalizzate ad attività educativo-formative nei confronti di alunni malati. In particolare per l'anno scolastico 2002-2003, sono stati seguiti, con il servizio di istruzione domiciliare, su tutto il territorio nazionale, circa 200 alunni di ogni ordine e grado con l'impiego di 185 scuole e di 507 insegnanti: di questi alunni 51 hanno sostenuto esami conclusivi di un ciclo di studi.

Si fa inoltre presente che recentemente è stato siglato un protocollo d'intesa tra il

ministero interrogato ed il ministero della salute a tutela del diritto allo studio e alla salute dei cittadini di minore età affetti da gravi patologie, attraverso il servizio di istruzione domiciliare, finalizzato ad assicurare una presa in carico globale dell'alunno malato.

Infine, circa l'utilizzo delle tecnologie, si rende noto che è stato promosso dal ministero interrogato il progetto Home School Hospital@network, finalizzato a limitare l'isolamento nel lavoro scolastico anche degli alunni seguiti con il servizio di istruzione domiciliare.

Da quanto su esposto si rileva come la formazione degli alunni che versano in situazione di privazione dell'offerta formativa sia all'attenzione del Ministero.

La realizzazione del servizio scolastico alternativo in esame richiede, ovviamente, l'osservanza delle procedure previste a garanzia di una regolare erogazione del servizio stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BERTUCCI e MAZZUCA POGGIOLINI.
— Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che per l'Istituto Tecnico Commerciale « Pisano » di Guidonia-Montecelio (Roma) erano stati stanziati 150.000 euro per lavori di rifacimento delle murature e della recinzione;

risulta all'interrogante che nella giornata di ieri, invece, alcune aule dell'istituto siano state chiuse per disposizione del competente ufficio dell'Amministrazione provinciale di Roma, in quanto è stato accertato il grave pericolo di crollo di alcuni solai, sia dei soffitti che dei pavimenti;

il consiglio di istituto del Tecnico Commerciale « Pisano » di Guidonia-Montecelio (Roma) ha preso atto della situazione ed ha anche appreso che, con molta

probabilità, nei prossimi giorni, sarà disposta la chiusura di altre aule, per le quali lo stato di pericolo deve essere ancora accertato;

risulta all'interrogante che l'eventuale chiusura di altre aule dovrebbe preludere alla posa in opera di aule aggiuntive prefabbricate, che, con il sopravvenire dell'inverno e delle relative intemperie non rappresentano certamente una soluzione accettabile alla grave situazione strutturale in cui si è lasciato cadere l'edificio di via della Maddalena 31 in comune di Guidonia-Montecelio (Roma);

in tale difficile stato di necessità il dirigente scolastico si è visto costretto a disporre il prosieguo delle lezioni a giorni alterni, con grave pregiudizio della continuità e dell'efficacia dell'azione didattica cui è preordinato il menzionato istituto di istruzione secondaria superiore —:

quali urgenti misure i Ministri interrogati intendano adottare per la prevenzione e la sicurezza all'interno dell'Istituto Tecnico Commerciale « Pisano » di Guidonia (Roma), onde consentire il prosieguo delle attività didattiche con certezza, sicurezza e continuità. (4-08045)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in discorso, si fa presente che l'amministrazione provinciale di Roma, alla quale, insieme ad enti locali e comuni, la normativa vigente assegna competenza esclusiva in materia di edilizia scolastica, il 12 gennaio 2004, con nota prot. n. 58, ha comunicato al direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio la ripresa delle attività didattiche dell'I.T.C.G. « Pisano » di Guidonia-Montecelio (Roma) dopo la pausa delle festività natalizie in quanto è stata riaperta una significativa porzione del complesso scolastico interessato da problemi di cedimento strutturale.*

L'amministrazione suddetta, Dipartimento IV — servizio 3, Edilizia Scolastica e Istruzione, infatti, il 31 dicembre 2003, su richiesta del comune di Guidonia, ha rilasciato l'attestazione di agibilità parziale all'uso didattico della porzione di fabbricato

situata sul lato Auditorium dell'Istituto in parola, alle condizioni che sia attivo e mantenuto in efficienza il monitoraggio, comprensivo di approfondite indagini geologiche, già in corso da parte dell'amministrazione provinciale medesima e finalizzato alla individuazione delle cause dei cedimenti differenziali delle opere di fondazione ed alla predisposizione dei necessari provvedimenti.

Inoltre, dal monitoraggio medesimo e dai sopralluoghi periodici visivi del quadro lesionativi, deve risultare confermata nel tempo la stabilità della porzione d'istituto restituito all'uso.

Si comunica, infine, che la certificazione di agibilità relativa a tutto il fabbricato, ad esclusione del locale palestra, resta comunque condizionata al completamento delle indagini e delle conseguenti opere di consolidamento e ripristino che verranno successivamente definite e poste in essere da parte della stessa amministrazione provinciale di Roma.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

BUONTEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il 30 novembre 2000 è stato indetto un concorso pubblico per esami, su base circoscrizionale, a 504 posti di collaboratore amministrativo, area funzionale C — posizione C1;

la graduatoria del predetto concorso è stata stilata soltanto in data 27 dicembre 2002;

le relative assunzioni non si sono potute realizzare per effetto della legge finanziaria 289/2002;

con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 998 del 2 agosto 2003, le amministrazioni dello Stato sono state

autorizzate ad assumere personale per complessive 6.967 unità;

nonostante tale sblocco il Ministero della difesa fu autorizzato alla assunzione per solo 160 unità;

tali assunzioni tuttavia sono state effettuate nell'ambito dei vincitori di numerosi concorsi banditi dallo stesso Ministero e che soltanto 48 sono state assunte tra i vincitori del concorso oggetto della presente interrogazione —:

quali iniziative il Governo intenda assumere, anche alla luce delle recenti disposizioni della legge 350 del 27 dicembre 2003 « finanziaria 2004 » per non compromettere ai 504 vincitori del concorso, dedotti i 48 già assunti, la possibilità di lavorare per la pubblica amministrazione. (4-08886)

RISPOSTA. — L'amministrazione della Difesa ha posto in essere tutte le azioni possibili per assumere il maggior numero consentito di vincitori dei concorsi già espletati, con ricorso alla deroga al blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nella Pubblica Amministrazione previsto dalla legge finanziaria 2003 (articolo 34).

In tale ambito, ha rappresentato più volte agli organi competenti la necessità di assumere i 699 vincitori dei concorsi inseriti nelle graduatorie già approvate entro il 31 dicembre del 2002.

Purtroppo, nonostante le reiterate richieste del dicastero, il risultato è stato fortemente condizionato dalle limitate risorse finanziarie, 80 milioni di euro stanziati per il 2003, insufficienti a soddisfare il fabbisogno complessivo della pubblica amministrazione.

Pur tuttavia si è ottenuto che, in sede di valutazione di tutte le esigenze di assunzioni rappresentate, eccedenti complessivamente le risorse finanziarie disponibili, la Difesa fosse autorizzata ad assumere, nel 2003, 160 unità su 1.234 già vincitrici dei concorsi espletati.

La legge finanziaria per l'anno 2004 (n. 350/2003) ha confermato il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, preve-

deno, comunque, la possibilità di deroghe nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda pari, a regime, a 280 milioni di euro, sulla base di alcuni criteri di priorità e precedenza dettati da particolari esigenze funzionali ed organizzative, nonché dalla finalità di favorire l'immissione in servizio di specifiche professionalità e categorie di personale.

In tale contesto, l'amministrazione della difesa:

intende anche per il 2004 perseguire l'obiettivo strategico, di procedere alle assunzioni dei vincitori dei concorsi;

perseverare nell'attività di sensibilizzazione nei riguardi degli organi decisionali, affinché con il meccanismo della deroga possano essere ripianate, se non completamente, almeno buona parte delle gravi carenze esistenti.

Al riguardo, il competente dipartimento della Funzione pubblica ha assicurato che, attese le richieste di assunzioni che avvanzeranno le amministrazioni pubbliche e compatibilmente con il fondo previsto dalla predetta legge finanziaria 2004, si procederà ad una scelta attenta dei criteri e delle situazioni prioritarie indicate dalla legge per talune amministrazioni o categorie di personale, secondo un piano di programmazione delle assunzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di avviare le assunzioni di personale che riguardano prevalentemente i vincitori di concorsi.

In tale quadro, assume notevole rilevanza sia la previsione di aumento del fondo per le assunzioni di cui alla « finanziaria 2004 » rispetto all'anno precedente, sia la recente approvazione della risoluzione n. 8-00078 dell'onorevole Ramponi.

L'atto approvato impegna il Governo, compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto delle richieste di assunzione provenienti dalle altre amministrazioni, a considerare prioritariamente le assunzioni degli 890 vincitori dei concorsi espletati dall'amministrazione della Difesa, preve-

deno, nel 2004, l'immissione in servizio di buona parte di essi.

Ai sensi delle disposizioni di legge, il dipartimento della Funzione pubblica e quello della ragioneria generale dello Stato con circolare U.P.P.A. 1571/4 del 25 febbraio 2004, consultabile sul sito internet www.funzionepubblica.it hanno fissato i criteri ed i parametri cui debbono attenersi le pubbliche amministrazioni per richiedere la deroga al blocco.

La competente direzione generale per il personale civile, nell'ambito degli adempimenti previsti dalla circolare, ha provveduto ad inoltrare la richiesta in questione per i vincitori dei diversi concorsi dell'amministrazione della Difesa.

In conclusione, si sta cercando, con il massimo impegno, di attuare ogni possibile azione per risolvere il problema ovvero per completare il programma delle assunzioni nel più breve tempo possibile.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

CARDIELLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

da diversi giorni 1.013 collaboratori scolastici hanno costituito un presidio permanente dinnanzi alla sede del C.S.A. di Salerno per protestare contro la mancata adozione della pubblicazione della graduatoria;

gli stessi sono stati convocati l'8 e il 22 luglio 2003 per l'assegnazione dell'incarico nelle sedi vacanti e a tutt'oggi, nonostante la data di scadenza sia il 31 luglio 2003, il C.S.A. non ha provveduto a dette designazioni, mentre per il personale docente, amministrativo e tecnico è stato rispettato il calendario —:

quali utili interventi urgenti voglia adottare per risolvere i gravi disagi dei collaboratori scolastici iscritti nella graduatoria permanente della provincia di Salerno. (4-07188)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in discorso, riguardante la mancata pubblicazione della graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico da parte del Centro servizi amministrativi di Salerno.*

Al riguardo si fa presente che il Centro servizi amministrativi di Salerno, dopo aver ricevuto le indicazioni da parte di questa Amministrazione, fornite con nota del 23 luglio 2003 protocollo 2067, ha provveduto a disporre le convocazioni degli interessati, con circolare n. 96 prot. 16023/1 del 7 luglio 2003, per il periodo dal 24 al 29 luglio 2003.

In tali indicazioni veniva precisato che, qualora al momento del conferimento delle supplenze, non fossero state ancora disponibili le graduatorie definitive del concorso per soli titoli, in via di espletamento per l'anno scolastico 2003/2004, si sarebbero dovute utilizzare le graduatorie relative alla precedente procedura concorsuale, in analogia con le disposizioni emanate con nota 2332 del 25 luglio 2002.

Per quanto riguarda la preoccupazione espressa dall'interrogante in merito al termine del 31 luglio come data di scadenza delle designazioni, si sottolinea che detta scadenza delinea esclusivamente la competenza all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, da parte dei dirigenti territorialmente competenti (ex provveditori agli studi). Decorso tale termine provvedono i dirigenti scolastici.

L'adempimento, pertanto, delle autorità preposte a tutti i necessari provvedimenti essenziali ad assicurare un ordinato avvio dell'anno scolastico del Centro servizi amministrativi di Salerno non è venuto meno in quanto i collaboratori scolastici, inclusi nella graduatoria provinciale ed interessati alle nomine, hanno assunto regolare servizio il 1° settembre 2003.

Infine, per quanto riguarda il ritardo verificatosi nella pubblicazione della graduatoria permanente provinciale definitiva del concorso per titoli del personale ATA, di cui alla circolare ministeriale n. 50 del 23 maggio 2003, approvata in via definitiva dal CSA di Salerno con D.D. del 4 marzo 2004

prot. 3922/C2, si rappresenta che il numero elevato delle istanze e la circostanza che la procedura concorsuale è stata indetta anche per l'aggiornamento del punteggio di coloro che erano già inseriti in graduatoria, ha portato ad un notevole incremento del numero delle domande presentate, rallentando le operazioni di formazione della graduatoria sopra citata.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

CATANOSO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

risulta all'interrogante che sarà differita al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di EPIRB satellitare nei confronti delle navi esistenti abilitate alla pesca costiera e alla pesca costiera entro 20 miglia dalla costa;

nelle more viene ad applicarsi l'articolo 7 del decreto ministeriale n. 218 del 2002 e le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi dovranno inoltrare al Comando Generale del corpo delle Capitanerie di porto una istanza motivata in cui si chiede l'esenzione dalle prescrizioni derivanti dall'articolo 28 del regolamento di cui sopra in materia di EPIRB satellitare;

per quanto riguarda invece la stazione radiofonica ad onde metriche (VHF) lo stesso Comando Generale delle Capitanerie di porto, a differenza di quanto scritto e sostenuto per l'EPIRB satellitare, ha ritenuto opportuno doversi applicare l'articolo 7 del decreto ministeriale n. 218 del 2002 per le unità di stazza lorda inferiore alle 15 tonnellate, per cui i Comandi locali potranno provvedere direttamente all'emissione delle deroghe in oggetto, previa presentazione di motivata istanza in bollo;

questa difformità di comportamenti da parte del Comando Generale sulla materia delle deroghe alle apparecchiature

radioelettriche ha causato notevoli e sostanziosi disagi ai pescatori, infatti il Comando Generale è stato inondato da richieste di deroghe all'utilizzo dell'EPIRB satellitare e sta esitando le istanze con il contagocce;

la lentezza delle autorizzazioni sta causando il blocco dei pescherecci che non possono salpare in quanto non hanno ancora la dovuta autorizzazione con comprensibili ed evidenti danni economici difficilmente recuperabili con normale attività di pesca —

quali iniziative intenda adottare il ministro interrogato affinché il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto adotti un idoneo provvedimento simile a quello adottato il 1° marzo 2004 avente per oggetto le deroghe alla stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF). (4-09390)

RISPOSTA. — *Le problematiche sollevate possono ritenersi ormai superate con l'emanazione del decreto-legge 27 gennaio 2004, articolo 16 che, in particolare all'articolo 3, introduce una proroga rinviando al 1° gennaio 2005 l'applicazione degli obblighi derivanti dal nuovo regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata.*

Per effetto di tale normativa, viene ad assumere vigore, sia pur in modo transitorio, il « vecchio » regolamento di sicurezza 22 giugno 1982 per le navi abilitate alla pesca costiera.

Detta Autorità marittima fa conoscere, altresì, che il ricorso alla possibilità di concedere deroghe relative all'obbligo di installazione dell'EPIRB satellitare sulle navi esistenti abilitate alla pesca costiera, nasce dalla necessità connessa alla difficoltà di applicazione della relativa prescrizione.

In tale ottica, detto Comando generale ha ritenuto di emettere tempestivamente una apposita circolare ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 218 del 2002, la quale rispettando lo spirito del citato articolo, consente alle Autorità marittime locali di valutare le condizioni necessarie sia dal

punto di vista tecnico sia dal punto di vista locale al fine di concedere le deroghe richieste.

Il predetto Comando aggiunge, inoltre, che tale iniziativa deve considerarsi la più idonea per snellire un'eventuale situazione di « congestionamento » di istanze permettendo, inoltre, un apprezzamento coerente sull'esistenza delle condizioni necessarie all'emissione di un provvedimento derogatorio.

Per quanto riguarda la deroga all'obbligo di avere a bordo la stazione radiofonica ad onde metriche (VHF), essa risulta ispirata alla stessa ratio. Infatti, la limitazione di tale deroga alle sole unità inferiori a 15 tonnellate deriva dal fatto, a detta della Autorità marittima, che nel precedente regolamento di sicurezza tali unità erano esentate dall'obbligo della stazione radiotelefonica per cui la maggior parte sono sprovviste di apparato.

L'Autorità marittima fa presente, infine, che tale deroga consentirà agli armatori delle suddette unità di dotare le stesse degli apparati di nuova generazione entro il 1° gennaio 2005: apparati per i quali il ministero delle comunicazioni emanerà le norme tecniche di conduzione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

CIMA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la strada che unisce San Francesco al campo e Palazzo Grosso (Torino) attraversa un vasto insediamento militare risalente al tempo dei Savoia, ancora oggi utilizzato come « campo » del poligono di tiro;

l'esistenza della zona militare è stata per lungo tempo segnalata da semplici cartelli che ne vietavano l'accesso;

da qualche mese lungo il lato destro della strada, è stata realizzata una robusta recinzione costituita da barriere di tipo *New Jersey* sormontate da una rete me-

tallica e da filo spinato che impedisce fisicamente l'accesso al terreno militare, mentre lungo il lato sinistro l'accesso continua ad essere vietato dai cartelli che indicano la zona militare, senza barriere fisiche che lo impediscano;

la costruzione della recinzione che chiude fisicamente una parte del poligono, apparentemente non motivata, sta suscitando allarme nella popolazione residente nella zona anche perché non appare credibile (in quanto ci si troverebbe di fronte, ad avviso dell'interrogante, ad un uso improprio ed a fini privati di un terreno demaniale), la notizia che giustificherebbe la recinzione del terreno militare per prove e collaudi di macchine movimento terra prodotte dal gruppo FIAT;

altre notizie insistenti si sono recentemente diffuse tra la popolazione residente, e queste hanno ovviamente suscitato grande preoccupazione, circa l'utilizzo dell'area recintata per attività di sperimentazione e/o trattamento-ricondizionamento di proiettili contenenti uranio impoverito;

l'uranio impoverito (DU = *depleted uranium*) è il materiale di scarto del processo di arricchimento dell'uranio naturale con gli isotopi fissili 235U e 234U;

in ambito militare il DU è usato specialmente nelle munizioni anticarro e nelle corazzature avanzate, come quelle usate dal carro armato americano M-1 Abrams;

l'inalazione o ingestione diretta di DU, o quella indiretta conseguente alla contaminazione delle varie matrici ambientali o biologiche (aria, acqua, terreno, piante, animali, alimenti, etc.), costituiscono un gravissimo pericolo per la salute (provocano i linfomi di Hodgkin) in quanto in seguito a bombardamenti o cannoneggiamenti il DU prende fuoco, brucia ad alta temperatura si nebulizza, passa nell'ambiente e quindi all'uomo —

se il Governo sia a conoscenza delle ragioni della recente decisione di recintare parte del terreno su cui insiste il poligono in questione;

se possa escludere nel modo più categorico che all'interno del poligono si svolgano o si siano svolte attività di sperimentazione e/o di trattamento-ricondizionamento e/o smaltimento di proiettili contenenti uranio impoverito;

se possa garantire che all'interno del poligono in questione non si siano mai svolte attività di sperimentazione di mezzi blindati dotati di corazzatura avanzata realizzata con uranio impoverito e/o di mezzi blindati sottoposti ad attacchi con proiettili ad uranio impoverito (questo tipo di attività coinvolgente mezzi blindati potrebbe spiegare anche il sorgere delle voci, apparentemente poco credibili, relative alla sperimentazione di macchine movimento terra);

come si intenda agire, nel caso quanto sopra riportato rispondesse anche solo in parte al vero, per tutelare la salute della popolazione e dei militari coinvolti.

(4-07929)

RISPOSTA. — Il poligono in questione, noto come « Poligono di Ciriè » viene utilizzato principalmente per il collaudo di mezzi e sporadicamente per attività di addestramento al fuoco con armi leggere.

La zona Ovest del « Poligono », ritenuta di maggior pericolo per la sicurezza, è stata recintata nel 2000, per una lunghezza di circa 20 chilometri con una protezione in pali di ferro e corda spinosa che ha sostituito una preesistente recinzione ormai fatiscente.

Il lavoro trae ragion d'essere dalla necessità di:

limitare l'ingresso abusivo e le eventuali azioni illegali (deposito di corpi di reato quali autovetture rubate o utilizzate in rapine, furto di beni demaniali, abbandono di rifiuti urbani, edili o tossici, spaccio di droga, prostituzione);

assicurare il regolare svolgimento delle attività militari e garantire la sicurezza del personale impiegato in tali attività che, spesso, è incorso nel rischio di danneggiare vetture o persone impropriamente presenti sul territorio demaniale;

favorire le attività protezionistiche e culturali del parco minacciate da una indiscriminata presenza di personale estraneo;

impedire l'accesso ad estranei per la possibile presenza di ordigni inesplosi in quanto, in passato per vari decenni la zona ovest è stata nel corso di esercitazioni a fuoco, la zona di arrivo dei colpi.

La realizzazione di tale recinzione:

è avvenuta in conformità alle leggi regionali vigenti ed è stata autorizzata dalla provincia di Torino;

è stata resa nota alla Procura della Repubblica di Torino ed all'Ente gestione parchi del Canavese nel cui territorio, protetto ai sensi della legge regionale 7 giugno 1993, n. 23, insiste il poligono.

Le restanti aree del « Poligono » non sono sottoposte ad altri impedimenti se non quelli delle chiusure fisiche degli accessi stradali e della segnaletica di divieto e/o di pericolo.

Tali barriere sono di tipo « amovibile » senza fondazioni ed ancoraggio al terreno e si configurano piuttosto come un sistema polivalente di supporto, e di sicurezza, per un'infrastruttura militare.

In relazione alle restanti problematiche, si esclude che:

nel « Poligono » sia stato o sia presente uranio impoverito, sotto qualunque forma, in proiettili, corazzature o altri manufatti;

siano state svolte, sia in passato che di recente, attività di sperimentazione su proiettili all'uranio impoverito oppure di trattamento, ricondizionamento o smaltimento di quel munizionamento, nonché di sperimentazioni su mezzi blindati dotati di corazzature con uranio impoverito o sottoposti ad attacchi con proiettili all'uranio impoverito.

In conclusione, la notizia che la recinzione sia stata realizzata per consentire attività da parte di privati è destituita di qualsiasi fondamento.

Inoltre, si assicura che le attività svolte nell'area in questione non comportano rischi di alcun tipo per la popolazione e per il personale militare.

Il Ministro della difesa: Antonio Martino.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

in data 18 novembre 2003, quasi contemporaneamente all'avvio della cerimonia dei funerali di Stato per le vittime dell'attentato di Nassiriya, è scattato un falso allarme dirottamento che ha generato inevitabilmente tensione all'aeroporto di Ciampino e fra gli apparati antiterrorismo;

il volo 737-800 dell'Air Berlin, con a bordo 124 passeggeri e sei membri di equipaggio, decollato da Norimberga e diretto a Roma, secondo le autorità italiane avrebbe azionato per errore il pulsante che segnala una situazione anomala a bordo;

la compagnia aerea contesta recisamente tale versione, manifestando stupore e preoccupazione per quanto avvenuto e per l'affiancamento del velivolo da aerei caccia intercettori, per l'atterraggio forzato, per la perquisizione accurata da parte della polizia di tutti i passeggeri, senza che venisse data alcuna spiegazione;

il pilota dell'aereo tedesco ha confermato che, salita a bordo la polizia, non sarebbero state date spiegazioni di sorta, benché formalmente richieste —:

quali elementi confermino che si sarebbe per errore azionato il pulsante, da parte del pilota del velivolo tedesco, segnalante una situazione anomala a bordo;

quale particolareggiata ricostruzione dell'episodio sia stata effettuata dalle autorità preposte alla sicurezza del volo aereo;

se risultino osservate tutte le procedure previste per ipotesi di questo genere. (4-08094)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche evidenziate con l'interrogazione indicata in argomento, sono stati richiesti elementi all'ENAV — Ente nazionale per l'assistenza al volo — il quale fa conoscere che l'allarme di che trattasi è stato determinato da una comunicazione del pilota dell'aereo Air Berlin dalla quale, per le modalità con le quali è stata effettuata, risultava il pronunciamento di una parola che caratterizza la dichiarazione di una situazione di emergenza con dirottatore a bordo.

A seguito di tale comunicazione, in base a quanto previsto dalle procedure di allerta in vigore ed in presenza, comunque, nello scenario internazionale, di uno stato di massima attenzione a circostanze che possono far supporre condizioni di pericolosità, a detta di ENAV, sono scattate le misure di emergenza e di prevenzione in coordinamento con gli enti militari e con la polizia di Stato.

A tal riguardo, l'Ente riferisce infine che il comportamento del personale operativo è apparso adeguato alle circostanze evidenziate e che sono state osservate tutte le procedure previste nella fattispecie per ipotesi di questo genere.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

gli uffici postali di Piazza Cordusio a Milano registrano la presenza di sei tonnellate di posta in attesa, da più di un mese, di essere consegnata;

causa del gravissimo inconveniente sarebbe la carenza di personale, ma altra causa incomprensibile sarebbe la richiesta, avanzata dai dirigenti in prossimità delle festività, di prendere e godere dei giorni di ferie maturati;

il quotidiano « Libero » di domenica 18 gennaio 2004, sulle pagine della cronaca di Milano (pagina 26), ha dedicato un ampio servizio a tale incredibile vicenda;

è evidente che non può essere tollerato un disservizio di tale portata —:

quali siano le ragioni che hanno creato, negli uffici di Piazza Cordusio a Milano, il gigantesco intasamento di corrispondenza da recapitare;

se corrisponda al vero che, proprio in corrispondenza del periodo delle festività, che registra — come è noto — un aumento del lavoro, i dirigenti abbiano preteso la consumazione, da parte dei dipendenti, dei giorni di ferie non godute;

se non si ritenga di adottare le opportune iniziative atte ad evitare che uffici postali di tale rilevanza versino nella situazione in cui versa l'ufficio di Piazza Cordusio a Milano, ove la credibilità della proclamata nuova efficienza delle poste italiane è messa a dura prova. (4-08660)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il ministero delle comunicazioni — quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale — ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, peraltro recepiti nel contratto di programma, e ad adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli standard qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alla situazione

relativa agli uffici postali di Piazza Cordusio a Milano, ha comunicato quanto segue.

La giacenza di oggetti da recapitare, registrata nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 2004, che — secondo quanto riferito dalla società concessionaria — non ha raggiunto il quantitativo indicato nell'atto di sindacato ispettivo in esame è stata prodotta da uno sciopero dei mezzi pubblici, che ha provocato l'assenza di un gran numero di dipendenti con conseguenti ripercussioni negative sulle lavorazioni della corrispondenza.

Grazie all'adozione di un apposito piano operativo adottato nella circostanza — secondo quanto precisato dalla stessa società — la giacenza accumulatasi è stata prontamente eliminata nel corso dei giorni immediatamente successivi a quelli succitati.

In conclusione, la società Poste Italiane ha reso noto che i monitoraggi effettuati in relazione alla concessione delle ferie, mostrano che i periodi di ferie di cui ha usufruito il personale interessato, non sono risultati eccedenti rispetto ai parametri fissati dall'azienda a garanzia di precisi obiettivi di efficienza e qualità.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

DI GIOIA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con un'interrogazione a risposta in commissione, la n. 5-00587, presentata il 30 gennaio 2002, l'interrogante metteva in evidenza il grave stato di disagio esistente tra la popolazione di Lucera per la scarsità di uffici postali e richiedeva, un tempestivo intervento del Ministero nei confronti di Poste italiane, affinché si tenesse conto delle necessità degli utenti;

nella replica alla citata interrogazione, in data 23 luglio 2002, il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Giancarlo Innocenzi, dichiarava tra l'altro « nel particolare caso di Lucera è in effetti emersa la necessità dell'apertura di un ulteriore ufficio postale nella zona settentrionale della città »;

la situazione, ad oltre un anno dalle rassicurazioni fornite, non è cambiata e i sindacati CGIL, CISL e UIL, insieme ai comitati dei quartieri interessati, hanno dato via ad una petizione popolare affinché si metta fine al sovraccarico di lavoro degli impiegati e alla situazione di forte disagio alla quale sono sottoposte le migliaia di persone, soprattutto pensionati, che devono usufruire di tale servizio —:

per quale motivo, nonostante le rassicurazioni fornite, non sia stato ancora fatto nulla per aprire un nuovo ufficio postale nella città di Lucera;

se non si ritenga, questo comportamento da parti di Poste italiane, lesivo degli interessi degli utenti e come si intenda avvalersi della proprietà di controllo, riservata al Ministero delle comunicazioni, nei confronti di Poste italiane affinché lo stesso sia, al più presto, realizzato. (4-08023)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel confermare quanto comunicato dal rappresentante del Governo nel corso della seduta del 23 luglio 2002 presso la IX Commissione della Camera dei deputati in risposta all'atto parlamentare n. 5-00587, la società Poste italiane ha ribadito la propria volontà di provvedere all'attivazione di un ulteriore ufficio nel comune di Lucera.

A tal fine il 30 gennaio 2004 si è svolto a Foggia un incontro tra il Prefetto, il direttore della locale filiale ed il responsabile del servizio sportelli per analizzare le problematiche inerenti l'apertura dell'ufficio in parola.

Nel medesimo tempo — ha significato Poste italiane — sono in corso trattative con privati proprietari di immobili nella località interessata per individuare la soluzione più idonea.

Stando a quanto riferito dalla società non trova, invece, riscontro nei dati aziendali il « forte disagio » della locale utenza ed, in particolare, dei pensionati per la qualità del servizio offerto, atteso, altresì, che la società ha sempre riservato a tale categoria di utenti una speciale attenzione, sia in termini di interventi volti a miglio-

rare le operazioni allo sportello (« il pomeriggio del pensionato »), sia in termini di offerta di servizi alternativi quali l'accredito gratuito della pensione sul libretto postale o l'accredito sul conto Bancoposta che consente ai titolari di prelevare, tramite la rete Postamat, le somme desiderate con orario continuato.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

FIORI. — Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

è noto che l'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 prevede che a partire dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, che da un lato ha soppresso i ruoli ad esaurimento, pur conservando le qualifiche *ad personam*, e dall'altro ha introdotto la qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali — fatta salva quella di dirigente generale — si è posto il problema dell'ulteriore efficacia delle norme dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, mai abrogato, e quindi del relativo diritto sopra specificato riconosciuto al personale ad esaurimento, ed anche perché, al mutato quadro legislativo di riferimento, è conseguita la diversificazione delle fonti contrattuali disciplinatrici della nuova struttura delle retribuzioni sia per il personale dei ruoli ad esaurimento che per i dirigenti;

per il personale dei ruoli ad esaurimento il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio

1995 prevede la cessazione dal 1° dicembre 1995 delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali e la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento base (stipendio tabellare, retribuzione di anzianità e indennità integrativa speciale) e da quello accessorio (indennità di amministrazione ed altri compensi), mentre per i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro — area dirigenza — dal 9 gennaio 1997, prevede un trattamento base ed uno accessorio, costituito quest'ultimo da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

la diversità di alcune voci stipendiali e la sopravvenuta arbitraria inapplicabilità dei diritti previsti per il personale dei ruoli ad esaurimento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ha innescato un nutrito contenzioso con sentenze favorevoli ai ricorrenti di alcuni TAR territoriali, peraltro confortati dal parere favorevole della Corte dei conti (n. 3538/96);

con circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, il dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di rendere applicabile al personale dei ruoli in esaurimento in argomento l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e per ripristinare elementi di omogeneità tra le due strutture retributive, ha disposto che per il personale con qualifica ad esaurimento *ad personam* collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 va comunque garantito ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato, in quanto connesse con le funzioni dirigenziali. Alla retribuzione così individuata vanno aggiunti gli eventuali benefici economici contrattualmente previsti per il personale ad esaurimento.

mento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento, aggiungendo peraltro che i sistemi di calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi rideterminati come sopra;

a prescindere dalla discutibile esclusione degli interessati dalla parte di retribuzione chiamata di posizione e di risultato, le disposizioni della circolare 24 ottobre 2000, n. 12 del dipartimento della funzione pubblica ancora oggi non risultano applicate;

la retribuzione di posizione non può non considerarsi parte fissa della retribuzione degli interessati (dirigenti e personale del ruolo ad esaurimento) diversamente dalla indennità di risultato correlata allo svolgimento della effettiva funzione dirigenziale —:

quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per sanare questa situazione di ingiustizia e di disparità ed anche per spegnere il gravoso contenzioso in atto da parte del personale interessato, ed in particolare di quello posto in quiescenza.

(4-04475)

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 73, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 prevede che a partire dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, che da un lato ha soppresso i ruoli ad esaurimento, pur conservando le qualifiche *ad personam*, e dall'altro ha introdotto la

qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali — fatta salva quella di dirigente generale — si è posto il problema della ulteriore efficacia delle norme dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, mai abrogato, e quindi del relativo diritto sopra specificato riconosciuto al personale ad esaurimento, ed anche perché, al mutato quadro legislativo di riferimento, è conseguita la diversificazione delle fonti contrattuali disciplinatrici della nuova struttura delle retribuzioni sia per il personale dei ruoli ad esaurimento che per i dirigenti;

per il personale dei ruoli ad esaurimento il CCNL Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 prevede la cessazione dal 1° dicembre 1995 delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali e la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento base (stipendio tabellare, retribuzione di anzianità e IIS) e da quello accessorio (indennità di amministrazione ed altri compensi), mentre per i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal CCNL — area dirigenza — dal 9 gennaio 1997, prevede un trattamento base ed uno accessorio, costituito quest'ultimo da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;

la diversità di alcune voci stipendiali e la sopravvenuta arbitraria inapplicabilità dei diritti previsti per il personale dei ruoli ad esaurimento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, ha innescato un nutrito contenzioso con sentenze favorevoli ai ricorrenti di alcuni TAR territoriali, peraltro confortati dal parere favorevole della Corte dei conti (n. 3538/96);

con circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, il Dipartimento della funzione pubblica, allo scopo di rendere applicabile al personale dei ruoli in esaurimento in argomento l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e per ripristinare elementi di omogeneità tra le due strutture retributive, ha disposto che per il personale con qualifica ad esaurimento *ad personam* collocato a ri-

poso a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 va comunque garantito ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995, ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato, in quanto connesse con le funzioni dirigenziali. Alla retribuzione così individuata vanno aggiunti gli eventuali benefici economici contrattualmente previsti per il personale ad esaurimento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento, aggiungendo peraltro che i sistemi di calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi rideterminati come sopra;

a prescindere dalla discutibile esclusione degli interessati dalla parte di retribuzione chiamata di posizione e di risultato, le disposizioni della circolare 24 ottobre 2000, n. 12 del Dipartimento della funzione pubblica ancora oggi non risultano applicate —:

se non ritengano opportuno intervenire affinché nei confronti del personale di cui trattasi posto in pensione venga dato luogo alle disposizioni retributive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e alla circolare 24 ottobre 2000, n. 12 del Dipartimento della funzione pubblica atteso che, da quanto risulta, sia il ragioniere generale dello Stato *pro tempore* dottor Monorchio, che il Dipartimento della funzione pubblica avrebbero già espresso parere favorevole. (4-03645)

RISPOSTA. — *Le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento, dal 1° dicembre 1972, sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio, avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972).*

La modifica del quadro normativo in materia di rapporto di lavoro pubblico,

intervenuta con il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento, ha introdotto la qualifica unica di dirigente, ponendo in evidenza il problema della ulteriore efficacia della norma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e del relativo diritto riconosciuto al personale del ruolo ad esaurimento.

Il nuovo quadro legislativo di riferimento ha comportato la diversificazione delle fonti contrattuali che disciplinano la struttura della retribuzione del personale dei ruoli ad esaurimento, da un lato, e dei dirigenti, dall'altro.

Per i primi il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto ministeri, del 16 maggio 1995 ha previsto la cessazione, dal 1° dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali. Lo stesso contratto ha, altresì, introdotto la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento economico fondamentale — stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale — e dal trattamento accessorio — indennità di amministrazione ed altri compensi —.

Per i dirigenti, la nuova struttura della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, area dirigenza, del 9 gennaio 1997, ha previsto il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio costituito, quest'ultimo, da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

La diversificazione della struttura delle retribuzioni del personale del ruolo ad esaurimento e del personale dirigenziale, operata dalla contrattazione collettiva, ha indotto questo Dipartimento, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, ad adottare la circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, al fine di chiarire le modalità di applicazione del citato articolo 73 del decreto del presidente della repubblica n. 748 del 1972 e di individuare le voci retributive da prendere in considerazione per il trattamento pensionistico da corrispondere al personale in questione.

La circolare ha inteso ripristinare elementi di omogeneità tra le strutture retributive equiparando il trattamento stipen-

diale tabellare del personale dei ruoli ad esaurimento con il corrispondente analogo trattamento della correlativa qualifica dirigenziale.

È stato pertanto previsto che, per il personale collocato a riposo a partire dal 1° dicembre 1995, il meccanismo operativo dell'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 vada garantito ai fini pensionistici ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità — stipendio tabellare e indennità integrativa speciale —, nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 ma con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato in quanto strettamente collegate all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali.

Il Dipartimento della funzione pubblica, a seguito delle sollecitazioni pervenute, ha formulato al ministero dell'economia e delle finanze una proposta tendente a riconsiderare, in via interpretativa, la natura della retribuzione di posizione dei dirigenti almeno nella sua parte fissa.

La proposta non ha trovato accoglimento da parte del ministero dell'economia e delle finanze che ha manifestato contrarietà ad una modifica della circolare n. 12 del 24 ottobre 2000.

Il ministero dell'economia e delle finanze ha argomentato l'avviso contrario nella considerazione che dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 aprile 2001 per il quadriennio 1998-2001 emerge che la retribuzione di posizione, anche nei valori fissi, è collegata non solo all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ma anche alla valutazione complessiva sull'espletamento dell'incarico e non può pertanto essere assimilata al trattamento economico fondamentale. L'articolo 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro, infatti, nel dettare la disciplina del personale con qualifica dirigenziale posto a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone che « al termine dell'incarico... spetta, per i primi sei mesi, la retribuzione di posizione nei valori fissi... Per il semestre successivo l'importo della retribuzione di posizione è decurtato del cinquanta per

cento. In caso di valutazione complessiva negativa sull'espletamento dell'incarico non è dovuta alcuna retribuzione di posizione ».

Sulla questione si è pronunciata a suo tempo anche la Corte dei Conti — Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato — con deliberazione n. 33/2001, adottata nell'adunanza del 10 settembre 2001, che ha ribadito la correttezza, nella determinazione del trattamento di quiescenza, dell'esclusione delle voci variabili « legate, rispettivamente, alla peculiare e mutevole posizione rivestita dal dirigente nella struttura dell'ente ed ai risultati perseguiti (c.d. indennità di posizione e di risultato) essendo la loro corresponsione correlata esclusivamente al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale ».

Allo stato attuale, quindi, stante la vigente normativa, non è possibile attribuire alla questione di cui trattasi una soluzione diversa da quella di cui alla circolare n. 12 del 24 ottobre 2000, sulla base della quale — a quanto risulta — vengono liquidati i trattamenti pensionistici al personale già appartenuto agli ex ruoli ad esaurimento.

Per una diversa soluzione nei sensi auspicati nell'interrogazione, occorrerebbe uno specifico intervento legislativo e soprattutto una adeguata copertura finanziaria.

Al riguardo si fa presente di aver interessato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche alla luce delle più recenti posizioni espresse in merito dalle sezioni giurisdizionali regionali della Lombardia e del Lazio della Corte dei Conti, ai fini di una positiva soluzione della questione di cui trattasi.

Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

FIORONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'insegnamento di una lingua straniera è obbligatorio nel sistema scolastico italiano;

la scuola media di Oriolo Romano non aveva l'insegnamento della lingua in-

glesi con la conseguenza che molti genitori hanno iscritto i loro figli nelle scuole dei comuni limitrofi, classificando di fatto la scuola media di Oriolo Romano come scuola di serie B;

per ovviare a questa difficoltà oramai da sei anni si era riusciti ad inserire nell'orario scolastico un corso di lingua inglese richiesto dalla scuola al provveditorato nell'ambito del « Progetto seconda lingua comunitaria » e finanziato in parte dal Ministero e in parte dall'amministrazione comunale;

solo grazie a questa iniziativa si era riusciti con notevoli sforzi a rendere la scuola media di Oriolo Romano « normale » e a dare ai nostri ragazzi le stesse opportunità degli altri;

il Ministero, per questo anno scolastico ha deciso di cancellare, « per risparmiare », questo corso, relegando arbitrariamente, ad avviso dell'interrogante, i ragazzi e le ragazze di Oriolo Romano in una scuola considerata nuovamente di serie « B » —:

quali iniziative intenda prendere per ovviare una volta per tutte a questa grave discriminazione che affossa un valore fondamentale come quello delle « pari opportunità ». (4-08690)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare indicata in discorso con la quale l'onorevole chiede iniziative affinché presso la scuola media di Oriolo Romano possa essere riattivato « il progetto seconda lingua comunitaria » per l'insegnamento della lingua inglese.*

Al riguardo si precisa che il « Progetto seconda lingua comunitaria », che prevedeva l'insegnamento di una seconda lingua, avendo durata triennale, non prevede più alcun finanziamento fin dallo scorso anno scolastico.

Si chiarisce, inoltre, che tale insegnamento non poteva essere inserito in orario scolastico perché si trattava di un insegnamento facoltativo, extracurricolare e quindi impartito in orario aggiuntivo.

Il problema dell'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola media ha trovato ora soluzione con la legge n. 53 del 28 marzo 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale la quale, all'articolo 2, ha introdotto una seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado.

In attuazione dell'articolo 1 della su indicata legge è stato emanato il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 che reca la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo d'istruzione e di cui fanno parte integrante le « indicazioni per i piani di studio personalizzati nella scuola secondaria di I grado » e il « profilo educativo culturale e professionali dello studente ». Tale nuovo ordinamento prevede l'insegnamento di una prima lingua individuata nell'inglese e di una seconda lingua comunitaria a partire dalle prime classi dall'anno scolastico 2004-2005 e a seguire per le successive classi dall'anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

FISTAROL. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

i censimenti sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 276 del 25 maggio 2001, che demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale specifica le modalità di erogazione del contributo da parte dell'ISTAT ai comuni in tre fasi distinte e precisamente: due acconti del 35 per cento e il saldo a seguito di validazione dei questionari trasmessi;

molti comuni sono in attesa del saldo, che deve ancora pervenire da parte dell'ISTAT; quale esempio si cita il caso

del comune di Pieve di Cadore nel quale le operazioni relative ai censimenti hanno impegnato nove rilevatori, sono iniziate nel settembre 2001 e si sono concluse nel febbraio 2002, con la trasmissione di ogni singolo modello all'ISTAT;

è opportuno sottolineare che i rilevatori devono essere pagati entro termini decorsi, in caso contrario i comuni saranno costretti a consistenti anticipazioni di cassa, poco compatibili con le loro limitate risorse di bilancio —:

se non ritenga che l'ISTAT si debba impegnare a garantire ai comuni, viste le loro difficoltà operative, un considerevole anticipo del contributo economico stimato per i censimenti. (4-05371)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in argomento, e come da informazioni fornite dall'ISTAT, si fa presente quanto segue:*

l'incarico di rilevatore è assunto e svolto in base ad un rapporto contrattuale intercorrente esclusivamente tra l'interessato ed il comune. L'Istat, infatti, per espressa disposizione legislativa (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276) eroga ai comuni un contributo forfettario e omnicomprensivo determinato in base al numero e alla tipologia delle unità censite e delle attività censuarie espletate, nonché alla complessità e alla dispersione territoriale delle unità di rilevazione, ma è il comune, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e funzionale riconosciutagli dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (testo unico n. 267/2000), ad affidare l'incarico di rilevatore e a definirne gli aspetti retributivi;

in merito all'erogazione del contributo ai comuni per il censimento, l'Istat ha comunicato che alla data del 29 ottobre 2003, erano state completate le operazioni di controllo sui questionari e sui modelli censuari per tutti i comuni interessati alla rilevazione (8100) e conseguentemente di aver proceduto ad effettuare il pagamento del saldo del contributo spettante;

detto saldo, alla predetta data, non era stato corrisposto solo a 152 comuni, per i quali l'Istat era ancora in attesa dell'invio del modello Istat CP/CIS.21, sulla cui base si determina l'importo del contributo di competenza, o la sua correzione, dal momento che il numero dei questionari compilati indicato nel modello stesso era difforme da quello risultante all'Istituto a mezzo di lettura ottica dei questionari medesimi;

per quanto concerne, in particolare, il comune di Pieve di Cadore, si fa presente che, a suo tempo, sono state completate le operazioni di controllo sui questionari e sui modelli censuari. Ai fini della determinazione del contributo è stato validato quanto dichiarato dallo stesso comune nel modello Istat CP/CIS.21 e si è provveduto ad effettuare il mandato di pagamento relativo al saldo del contributo spettante al comune.

Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

FOTI. — *Al Ministro della funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

a seguito delle modifiche legislative introdotte, risulta che i professionisti degli enti pubblici già appartenenti alla 10^a qualifica funzionale, costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzione;

recentemente l'Aran ha chiesto al competente Servizio del dipartimento della funzione pubblica, visto il CCNQ 2002/2005, se la rappresentatività debba essere calcolata comparto per comparto o per area di contrattazione —:

se non ritenga opportuno impartire le opportune indicazioni perché si possa procedere all'istituzione di un'area di contrattazione almeno per i dirigenti medici, collegata a quella della dirigenza, analogamente a quanto già verificatosi in sede di contrattazione collettiva nazionale di comparto per il quadriennio 1994/1997. (4-07035)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla rappresentatività sindacale in sede di contrattazione collettiva, si rappresenta che, ai sensi della disciplina generale dettata dal decreto legislativo n. 165/2001, le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale sono determinate sulla base del rapporto percentuale non inferiore al 5 per cento considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Ne discende che l'ambito in cui viene calcolata, per legge, la rappresentatività è il comparto o l'area di contrattazione.*

Per quanto riguarda, in particolare, le specifiche figure professionali richiamate, si fa presente che finora, prima cioè delle innovazioni legislative intervenute, tali specifiche tipologie professionali erano ricomprese, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, nell'ambito del comparto di contrattazione, con la previsione di distinte discipline.

Pertanto, la rappresentatività delle diverse sigle sindacali nel periodo contrattuale anteriore all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2002 è stata correttamente calcolata con riguardo all'insieme dei dipendenti del comparto, derivando tale riferimento direttamente dalla legge. Per il futuro, il riferimento avverrà con riguardo all'area contrattuale della dirigenza in cui è collocata l'autonoma area professionale costituita dalla citata legge n. 145/2002.

Non è invece possibile, come ipotizzato dall'interrogante, la costituzione di un'autonoma area di contrattazione per i dirigenti medici, collegata a quella della dirigenza. Ciò perché da una parte la legge prevede l'inserimento dei professionisti appartenenti alla ex 10^a qualifica in una separata sezione dello stesso contratto dei dirigenti, e non la costituzione di un'apposita ed ulteriore area dirigenziale; dall'altra inserisce nella separata sezione dell'area contrattuale della dirigenza solo le categorie espressamente nominate dalla norma di cui alla legge n. 145/2002, non lasciando all'autonomia collettiva libertà circa tale individuazione.

Il Ministro per la funzione pubblica: Luigi Mazzella.

GIACHETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

si apprende dalle agenzie d'informazione che il giorno 18 novembre 2003 un aereo della Air Berlin con 124 persone a bordo, in arrivo all'aeroporto di Ciampino, è stato fatto atterrare in una zona di sicurezza dell'aeroporto dopo una segnalazione di un allarme di dirottamento azionato dal comandante del velivolo;

mentre l'aereo era ancora in aria sono scattate immediatamente le misure di sicurezza e di intercettazione dell'aeronautica militare, predisponendo una scorta di due caccia F-16 che ha accompagnato il Falcon fino all'aeroporto di Pratica di Mare, dove è atterrato senza problemi in pochi minuti —:

che genere di errore di comunicazione si sia verificato tra l'aereo e i controllori dell'Enav tale da giustificare in via precauzionale l'adozione di tutte le misure di sicurezza all'interno dell'aeroporto;

come sia potuto accadere un simile incidente che ha gettato nel terrore non solo l'equipaggio, i passeggeri del volo e quelli in transito all'aeroporto, ma anche i cittadini che vivono a Ciampino e i telespettatori che seguivano in televisione i funerali delle vittime di Nassiriya, informate in diretta da un Tg;

se, in un momento così drammatico e delicato per il Paese, non sia il caso di usare accanto alla massima vigilanza e allerta, anche la dovuta cautela, per non creare situazioni di panico ingiustificate;

se non sia il caso di istituire una inchiesta amministrativa e quali provvedimenti si intenderebbero prendere ove venissero accertate responsabilità disciplinari o errori umani. (4-08116)

RISPOSTA. — *In relazione all'atto di sindacato ispettivo in argomento, si comunica che sono stati richiesti elementi all'ENAV — Ente nazionale per l'assistenza al volo — il quale fa conoscere che l'allarme di che*

trattasi è stato determinato da una comunicazione del pilota dell'aereo Air Berlin dalla quale, per le modalità con le quali è stata effettuata, risultava il pronunciamento di una parola che caratterizza la dichiarazione di una situazione di emergenza con dirottatore a bordo.

A seguito di tale comunicazione, in base a quanto previsto dalle procedure di allerta in vigore ed in presenza, comunque, nello scenario internazionale, di uno stato di massima attenzione a circostanze che possono far supporre condizioni di pericolosità, a detta di ENAV, sono scattate le misure di emergenza e di prevenzione in coordinamento con gli enti militari e con la polizia di Stato.

A tal riguardo, l'Ente riferisce infine che il comportamento del personale operativo è apparso adeguato alle circostanze evidenziate e che sono state osservate tutte le procedure previste nella fattispecie per ipotesi di questo genere.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

INNOCENTI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:*

nel gennaio 2003 a seguito di un attentato compiuto da ignoti è stato distrutto il principale impianto di risalita nel comune di Abetone (Pistoia);

a seguito della forzata chiusura dell'impianto la stagione turistica è stata gravemente compromessa con gravi danni degli operatori economici;

subito dopo l'attentato il Governo ha assicurato il proprio interessamento per varare appositi provvedimenti utili alla ricostruzione dell'impianto stesso;

a distanza di quasi sei mesi non è stato varato alcun provvedimento da parte del Governo venendo così meno agli impegni assunti ed alle assicurazioni fornite e, al momento non si percepiscono attenzioni utili a vedere una soluzione positiva;

se non ci saranno interventi immediati si paventano rischi tali da mettere in discussione la possibilità di ricostruire il nuovo impianto in tempo per la prossima stagione con danni incalcolabili per l'intero comprensorio;

l'interrogante ha già presentato due interrogazioni rimaste inspiegabilmente senza risposta —:

quali misure intenda adottare con carattere d'urgenza al fine di creare le condizioni per la ricostruzione dell'impianto. (4-06813)

RISPOSTA. — *Il giorno 21 gennaio 2003, a seguito dell'attentato compiuto da un gruppo di ecoterroristi, è stato distrutto il principale impianto di risalita della stazione sciistica del comune di Abetone, in provincia di Pistoia.*

A seguito dell'immediato sopralluogo da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pistoia che hanno accertato la situazione di grave pericolo, si è reso necessario interdire l'accesso alla zona e procedere alla messa in sicurezza dei luoghi.

L'attentato, di natura terroristica, causando la forzata chiusura dell'impianto prima del termine della stagione turistica, ha inciso in modo notevole sul tessuto economico-sociale della zona, provocando ingenti danni agli operatori del locale settore del turismo, del commercio e dell'artigianato e rendendo necessarie l'adozione di misure urgenti, di carattere straordinario, per accelerare la realizzazione delle opere di ripristino degli impianti distrutti ed il ritorno alle normali condizioni di vita.

Pertanto, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 11 aprile 2003, la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Abetone fino al 30 aprile 2004.

Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3319 del 23 ottobre 2003 con la quale si sono predisposti tutti gli interventi necessari al superamento dell'emergenza.

Con la predetta ordinanza il sindaco del comune di Abetone è stato nominato commissario delegato con il compito di rimuov-

vere le situazioni di pericolo ed assicurare gli interventi per la riparazione dei danni, anche in deroga alla vigente normativa nazionale e regionale.

Il commissario delegato è stato, quindi, autorizzato, ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza 3319, ad erogare, in favore dell'impresa titolare dell'impianto distrutto, un contributo straordinario per il ripristino dell'ovovia dell'Abetone, a titolo di indennizzo per la parte di danno non coperta da polizze assicurative, dietro presentazione di apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti. È stato, successivamente, disposto un finanziamento a carico del fondo della protezione civile nella misura di 250.000,00 euro ed a carico del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella misura di 500.000,00 euro (residui anno 2002).

È stato, inoltre, disposto che il Commissario delegato potesse avvalersi di ulteriori fondi messi a disposizione dal decreto-legge 7 febbraio 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, riguardante « Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali ». L'articolo 1, comma 3 della predetta legge prevede che una quota pari al quaranta per cento delle risorse disponibili sia destinata alla prosecuzione degli interventi ed all'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per le quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fosse stato deliberato lo stato di emergenza e non fosse ancora cessato alla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione.

Infatti già con la precedente ordinanza di protezione civile n. 3311 del 12 settembre 2003 si era provveduto alla ripartizione del quaranta per cento delle provvidenze stanziante derivanti da mutui quindicennali che le regioni erano state autorizzate a stipulare sulla base delle quote dei limiti di impegno spettanti.

La stessa ordinanza aveva stabilito come limite di impegno, a decorrere dall'anno 2004, per l'acquisizione del mutuo quindicennale a favore della regione Toscana, una somma pari a circa 13.800,00 euro.

Infine, l'articolo 5 dell'ordinanza n. 3319 del 2003 ha disposto che il Commissario delegato trasmetta, ogni sei mesi, alla regione Toscana ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché una relazione conclusiva che dovrà essere trasmessa anche al dipartimento della protezione civile.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

LA GRUA. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

con l'allargamento dell'Unione Europea a 25 Stati e con la creazione nel 2010 della zona di libero scambio nel Mediterraneo vi è il serio pericolo che il settore della pesca in Italia possa subire conseguenze negative dalla concorrenza che verrà a determinarsi;

l'anzidetto pericolo impone al Governo italiano il dovere di approntare strumenti idonei a salvaguardare l'importante settore da una progressiva emarginazione;

i pescatori italiani investono sempre meno sia per le sempre crescenti difficoltà di accesso al credito, sia per la politica di riduzione dello sforzo di pesca decisa dalla Comunità Europea nel 2003 con conseguente azzeramento di qualsiasi tipo di agevolazione per costruzione ed ammodernamento del naviglio —:

per quali ragioni in Piano Nazionale per la pesca 2004 non sia stato ancora varato e come mai non sono stati ancora emanati i decreti legislativi in attuazione della legge delega 7 marzo 2003, n. 38.

(4-09690)

RISPOSTA. — Con riferimento alle questioni evidenziate nell'interrogazione in discorso ed, in particolare al contributo per le nuove costruzioni di natanti di cui al decreto ministeriale del 30 giugno 2003

n. 211 (Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003), si precisa, innanzi tutto, che gli interventi di finanziamento, nel rispetto della ripartizione regionale delle risorse finanziarie prevista nelle intese istituzionali sottoscritte con le regioni, prevedono l'ammissione degli stessi solo nei limiti delle risorse disponibili.

Quanto al piano di settore, si ricorda che la legge finanziaria 2004 ha vincolato lo stesso alla ripartizione delle competenze Stato-regioni, già definite dal VI piano (2000/2003).

L'Amministrazione, di conseguenza, ha predisposto lo schema di piano 2004, che, sostanzialmente condiviso dalle parti sociali e professionali, è stato sottoposto alla commissione consultiva centrale del 15 aprile 2004 per il parere necessario al perfezionamento.

Nel contempo, però, alcune regioni, lamentando una lesione delle proprie attribuzioni, si sono rivolte alla Suprema Corte.

Di seguito, l'Amministrazione, al fine di giungere ad un risultato positivo per l'intero settore, ha aperto un ampio tavolo di confronto con le regioni, che sebbene abbia allungato i tempi consentirà una solida e condivisa base di intesa per la gestione della pesca, sia a livello centrale che regionale.

Infine, quanto ai decreti legislativi, attuativi della legge 7 marzo 2003, n. 38, si fa presente che gli stessi, dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 25 marzo 2004, sono all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

MARTELLA e SANDI. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

la Commissione Europea ha varato una modifica al Regolamento comunitario che tutela la denominazione dei vini;

con l'introduzione di questa modifica l'Italia perde l'esclusiva su 17 denominazioni di vini prodotti sul territorio nazionale;

in questo modo si consente il commercio di vini contrassegnati da denominazione italiane, ma prodotti in altre parti del mondo;

nell'elenco dei nomi sui quali la Commissione rinuncia ad esercitare ogni azione di tutela sono comprese denominazioni di importanti vini italiani quali il Tocai di Lison, Amarone, Est! Est! Est!, Morellino, Vin Santo, Sciacchetra, Recioto, Vino Nobile e Sforzato;

a queste denominazioni sono legati, come è evidente, vini di indubbia e documentata origine italiana e ai quali è legata l'economia di importanti aree vitivinicole;

la perdita dell'esclusiva su queste denominazioni ed il contemporaneo arrivo, sul mercato mondiale, dei vini-fotocopia prodotti in aree diverse da quelle originarie, determinerà danni gravi all'immagine dei vini italiani e, conseguentemente, danni altrettanto gravi all'economia del nostro Paese ed, in particolare, all'economia rurale delle aree vitivinicole interessate —:

se il Governo intenda farsi carico, in sede comunitaria, di un preciso impegno a ripristinare sulle 17 denominazioni di vini italiani a rischio, la tutela della Comunità Europea nei confronti di ogni e qualsiasi imitazione o contraffazione da qualsiasi paese esse provengano;

se il Governo non ritenga di dover intervenire, in sede europea, affinché vengano difesi quei vini prodotti nei Paesi dell'Unione sulla base di pratiche e di tradizioni storicamente riconosciute e con l'utilizzo di vitigni intimamente connessi con i rispettivi territori d'origine.

(4-09611)

RISPOSTA. — L'interrogazione in discorso fa riferimento alla proposta di regolamento di modifica del Reg. n. 753/02; proposta che ha portato ad un nuovo regolamento sull'etichettatura dei vini, il Reg. CE n. 316 del febbraio 2004, pubblicato sulla GUCE del 24 febbraio 2004.

Il provvedimento, che introduce sostanziali cambiamenti sulle modalità di designazione, denominazione, presentazione e protezione dei vini, offre la possibilità a paesi terzi di ricorrere ad alcune menzioni tradizionali di grandi vini europei, indebolendo così la protezione comunitaria sulle etichette ed, in particolare, sulle menzioni tradizionali dei vini italiani.

Naturalmente contrari a tale proposta sono stati tutti i Paesi europei a forte vocazione vitivinicola.

Le menzioni tradizionali costituiscono un patrimonio collettivo di carattere economico-produttivo e culturale degli utilizzatori di una denominazione di origine (D.O.) dei vini.

I produttori che legittimamente hanno determinato la notorietà e la reputazione di una menzione tradizionale (es.: Amarone, Brunello, Recioto) devono poter tutelare questo importante patrimonio, caratteristico della viticoltura comunitaria e non correre il rischio che, tra alcuni anni, produttori di altri paesi possano chiederne l'utilizzo sul mercato comunitario.

Il Governo italiano si è opposto decisamente al provvedimento, fin dall'inizio.

Infatti, già durante i lavori del Comitato di gestione vino della commissione, nel corso dei quali è stata discussa la proposta di regolamento di modifica del Reg. CE n.753/2002, in particolare per gli aspetti relativi alla protezione delle menzioni tradizionali dei vini, il Ministero ha interposto ogni utile iniziativa atta a scongiurare l'approvazione del provvedimento.

In particolare, oltre a presentare alla Commissione memorie scritte contrarie alla proposta di regolamento di modifica, specialmente per gli aspetti legati alle menzioni tradizionali, l'Italia, insieme alla Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Lussemburgo, ha espresso voto contrario alla proposta di regolamento nel corso del Comitato di gestione vino del 10 febbraio ultimo scorso.

A tali iniziative, si aggiungano due note ufficiali inviate al Presidente della Commissione Prodi ed al commissario Monti, datate 17 febbraio 2004.

Tuttavia, nonostante tutto, la Commissione ha adottato il regolamento di modifica, senza il parere del Comitato di gestione.

Il Ministero, allo stato, nell'assicurare che vigilerà affinché la Commissione gestisca al meglio il regolamento, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti di difesa che lo stesso prevede, è impegnato a presentare un ricorso aggiuntivo alla Corte di giustizia Unione europea.

Non di meno, saranno valutate ulteriori iniziative nazionali in aggiunta alle difese europee.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

MEDURI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:*

il dottor Ugo Panetta, direttore scolastico regionale della Calabria, in data 26 febbraio 2003 ha preso un provvedimento di contestazione di addebito nonché di sospensione immediata del servizio nei confronti della Professoressa Vincenzina Mazzuca, Dirigente scolastico del liceo classico « Campanella » di Reggio Calabria;

detto provvedimento è stato seguito in data 3 aprile 2003 da un successivo provvedimento di recesso, adottato ai sensi dell'articolo 31 del CCNL per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, estinguendo così l'esistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della lettera d) dell'articolo 28 del medesimo CCNL;

il dottor Panetta ha dovuto quindi procedere alla risoluzione del contratto dopo aver valutato attentamente con il proprio ufficio legale la gravità delle inadempienze commesse dalla Professoressa Mazzuca, per accertare e verificare quanto ripetutamente segnalato dal Presidente del consiglio d'istituto dai docenti e da molti genitori esposti e denunce trasmessi agli organi scolastici competenti;

nel provvedimento di risoluzione del contratto il dottor Panetta ha testualmente affermato: « nel corso del rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tali da essere ostativi alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria e irrazionale gestione delle risorse economiche, ritardo colposo nell'approvazione dei POF, assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente, incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche causando il cattivo andamento della stessa scuola oltre che gravi forme di conflitto... » inoltre « gli elementi forniti nell'audizione della professoressa Mazzuca non sono stati tali da contrastare né giustificare i fatti addebitati da questa amministrazione all'interessata con la nota 26 febbraio 2003 »;

ad aggravare la situazione della professoressa Mazzuca è intervenuta sia la conferma da parte della Corte d'Appello in data 29 aprile 2003 della condanna ad un mese di carcere per reati penali commessi nelle funzioni di dirigente, sia un nuovo rinvio a giudizio;

dopo due mesi dall'adozione dell'obbligato provvedimento di recesso la professoressa Mazzuca ha chiesto un incontro al dottor Panetta che l'ha ricevuta in data 5 giugno ultimo scorso;

al termine dell'incontro il dottor Panetta senza consultare il proprio ufficio legale ha firmato il provvedimento di reintegro pur sapendo di non poter adottare tale decisione in quanto l'atto amministrativo da lui posto in essere non poteva modificare in alcun modo il rapporto di natura civilistica quale era quello esistente tra la Mazzuca e il MIUR e ciò in quanto tale competenza è riservata esclusivamente al Magistrato adito come già statuito dal Tribunale di Locri in un caso similare che vedeva coinvolto quale controparte proprio il CSA di Reggio Calabria;

nel proprio provvedimento di revoca il dottor Panetta ha motivato la propria decisione di averla fondata sull'approfondito riesame dell'intera vicenda da lui effettuata in pochissimo tempo senza considerare che per anni la stessa aveva richiesto un intenso e complesso lavoro da parte di numerosi ispettori nonché alle controdeduzioni prodotte dalla Mazzuca di cui egli sin da quella data conosceva probabilmente il contenuto e sulle motivazioni della nota del 10 aprile 2003 della medesima dirigente successiva ai provvedimenti adottati;

nonostante l'importanza che il documento del 10 aprile 2003 rivestiva nel procedimento in oggetto che ha convinto il dottor Panetta alla revoca del provvedimento di recesso lo stesso Direttore non è stato in grado di offrirlo in visione agli aventi diritto che il giorno 19 giugno 2003 hanno chiesto di avere accesso agli atti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e quindi ottenere copia;

appare comunque molto strano nonché fortemente sospetto che semplici controdeduzioni prodotte dall'interessata non sottoposte ad alcuna verifica da parte degli organi e degli uffici preposti possano vanificare nel volgere di qualche ora il contenuto di complesse relazioni ispettive tutte concordi nel suggerire e raccomandare l'allontanamento della Mazzuca dal Liceo « Campanella » e che il direttore senza consultarsi con alcun esperto e senza attendere l'esito del processo in corso abbia firmato un provvedimento di reintegro assumendosene le eventuali conseguenze;

nella revoca del provvedimento il dottor Panetta ha reintegrato la Mazzuca nel trattamento economico a decorrere dal 3 aprile 2003 senza nulla aggiungere stranamente e nonostante la rilevante importanza dell'argomento circa la reintegra anche nelle funzioni di dirigente del Liceo Campanella così come ha revocato i provvedimenti adottati il 26 febbraio 2003 e il 3 aprile 2003 ma avrebbe ommesso ancora una volta di revocare il provvedimento di

nomina protocollo 38 adottato il 4 aprile 2003 con il quale egli aveva conferito al professor Catalano l'incarico di Preside del Liceo « Campanella » dal 7 aprile 2003 al 31 agosto prossimo venturo; senza preoccuparsi dei conseguenti risvolti di carattere economico e giuridico a cui veniva esposta l'amministrazione;

il professor Catalano, preside incaricato, dopo aver avuto notizia ufficiale della reintegra nel dubbio interpretativo cui il documento si è subito prestato ha ripetutamente richiesto chiarimenti al dottor Panetta, sollecitando una risposta scritta e precisando in una delle sue note che in caso di mancato riscontro o di smentita egli si sarebbe considerato Preside a tutti gli effetti fino al prossimo 31 agosto come indicato nel provvedimento di nomina;

il dottor Panetta dal 5 giugno 2003 al 18 luglio 2003 senza preoccuparsi del danno economico a cui stava esponendo l'amministrazione non ha ritenuto di dover fornire alcuna risposta scritta chiarificatrice al professor Catalano confermandogli la validità dell'incarico di Preside conferitogli in data 4 aprile;

in data 18 luglio ultimo scorso, il dottor Panetta si trovava di fronte alla presenza contemporanea di due dirigenti presso il Liceo « Campanella » di Reggio Calabria, una situazione giuridicamente inconciliabile;

il dottor Panetta in questa situazione avrebbe pensato di risolverla trasmettendo una lettera inviata al Liceo e al CSA con la quale invitava i due destinatari ad informare la Mazzuca che la sede del Liceo non era stata inserita tra quelle disponibili per il conferimento di altro incarico e nella stessa lettera revocava la nomina a preside del professor Catalano;

quanto qui riportato preoccupa non solo il corpo docente impegnato presso il Liceo « Campanella » ma soprattutto i genitori che hanno i figli iscritti presso l'istituto —

se non ritenga urgente disporre una indagine per accertare quanto avvenuto con l'adozione di provvedimenti consequenziali nei confronti dei soggetti che si sono resi responsabili di danno all'amministrazione e alla scuola a tutela della immagine e del prestigio del Liceo Campanella dando visibile segnale di correttezza e trasparenza. (4-07225)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in discorso, riguardante il liceo classico statale « Tommaso Campanella » di Reggio Calabria ed in particolare la dirigente scolastica dello stesso liceo, si comunica quanto segue.

Si fa innanzi tutto presente che la complessità della vicenda rappresentata ha richiesto tempo per l'acquisizione di sufficienti elementi di conoscenza in ordine all'evolversi della situazione, tenuto anche conto che ad essa risultava correlata una vicenda giudiziaria, citata nell'interrogazione, che non era ancora stata definita con sentenza passata in cosa giudicata pendendo ricorso in Cassazione.

L'Amministrazione è stata, comunque, informata sull'evolversi della situazione dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria, cui competono, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, la stipula del contratto di lavoro, l'affidamento dell'incarico dirigenziale, le valutazioni e l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca e/o di risoluzione del rapporto di lavoro. I relativi provvedimenti in materia hanno carattere definitivo.

Per quanto concerne in particolare la decisione del predetto direttore generale regionale di annullare il proprio decreto del 3 aprile 2003, con il quale era stato disposto il recesso dell'Amministrazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con il dirigente scolastico del predetto Liceo, ai sensi dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. dell'area V, il medesimo Direttore generale ha riferito che, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, ha ritenuto di rivedere la decisione precedente, avendo nel frattempo maturato forti per-

plexità in ordine alla sua legittimità. E ciò in quanto:

i fatti contestati erano avvenuti molto tempo prima rispetto alla data di adozione del recesso e, pertanto, difettava il richiesto requisito di immediatezza del provvedimento;

nell'anno scolastico 2001/2002, la dirigente scolastica era stata valutata positivamente con l'attribuzione del massimo punteggio previsto;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione — Consiglio di disciplina per il personale direttivo — nell'adunanza del 29 febbraio 2000 aveva espresso parere contrario sulla proposta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede della preside di cui trattasi, pertanto la proposta stessa non aveva avuto seguito in considerazione che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il parere del consiglio di disciplina in materia oltre che essere obbligatorio è anche vincolante.

Tenuto conto di quanto sopra, il direttore generale regionale ha ritenuto di assumere il suddetto provvedimento di annullamento del recesso per giusta causa, al fine di evitare all'amministrazione il danno derivante da una pressoché certa soccombenza nella fase giudiziale. Va infatti considerato che, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. e dell'articolo 2119 del codice civile, occorre che i fatti e comportamenti contestati siano di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro; conseguentemente è necessario che il provvedimento venga adottato subito dopo il verificarsi dei fatti che ne sono causa, salvo il tempo strettamente necessario per un adeguato accertamento e valutazione dei fatti stessi.

Per questi motivi il direttore generale regionale, nell'ambito della sua competenza e responsabilità, ha ritenuto di ritornare su un provvedimento che, prevedibilmente, sarebbe stato caducato in sede giudiziale. Una

volta annullato il provvedimento di recesso dell'Amministrazione, non è consentito che esso venga nuovamente disposto in relazione alle medesime motivazioni.

Risulta peraltro che la Corte suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla dirigente scolastica avverso la sentenza n. 51/2003 emessa in data 29 aprile 2003 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dalla quale è derivata una gran parte delle accuse mosse alla dirigente medesima in sede scolastica. Il Direttore generale regionale ha infatti comunicato al Ministero l'esito di detto ricorso e risulta che la suprema Corte — sesta sezione — nell'udienza del 12 marzo 2004, pronunciando sullo stesso ricorso, ha annullato « Senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste ».

Alla luce di quest'ultima sentenza, sono venute meno le motivazioni per provvedimenti sanzionatori basati su fatti da cui, come detto, erano in gran parte derivate le accuse mosse alla dirigente in sede scolastica.

Ciò per quanto riguarda i profili giudiziari della questione.

Per quanto riguarda i profili amministrativi, il Ministero ha ritenuto, comunque, di disporre ulteriori accertamenti; a tal fine, in data 2 aprile ultimo scorso, ha conferito apposito incarico ispettivo a due dirigenti tecnici, per accertare fatti e comportamenti che hanno dato luogo ai suddetti provvedimenti del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria del 3 aprile 2003 e del 5 giugno 2003, concernenti rispettivamente il recesso dell'Amministrazione per giusta causa e l'annullamento del recesso stesso per autotutela.

Il direttore scolastico regionale ha riferito, altresì, di ritenere opportuna l'adozione di un modus operandi finalizzato alla mediazione e conciliazione, anche in coerenza con il principio dell'imparzialità dell'Amministrazione, in considerazione che, per avere un più completo quadro d'insieme, occorre inserire la vicenda della dirigente del liceo « Campanella » nel più ampio contesto di una realtà a volte caratterizzata da un elevato livello di conflittualità.

Ed invero la situazione del liceo « Campanella » appare contraddittoria per quanto riguarda i rapporti della dirigente scolastica con le diverse componenti della medesima scuola. Mentre, da un lato, vi è una situazione di conflittualità tra la dirigente medesima e il presidente e alcuni docenti del consiglio di istituto, dall'altro, si registrano, al contrario, situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche appaiono positivi.

Riguardo all'anzidetta situazione di conflittualità, tra gli addebiti recentemente mossi alla dirigente scolastica vi è quello relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni suppletive per la rappresentanza della componente docenti in seno al Consiglio di istituto per il corrente anno scolastico. Come è noto all'onorevole, in proposito i docenti hanno presentato ricorso gerarchico; detto ricorso è stato rigettato dall'ufficio scolastico regionale per irricevibilità. Lo stesso ufficio ha riferito di avere comunque richiesto informazioni puntuali su quanto denunciato nel ricorso avverso la dirigente; quest'ultima, al riguardo, ha trasmesso una risposta al quesito da lei posto all'avvocatura distrettuale dello Stato, che si è espressa in senso favorevole a quanto sostenuto dalla dirigente in merito alle modalità di svolgimento delle stesse elezioni suppletive. I docenti interessati hanno comunque presentato anche ricorso giurisdizionale al T.A.R. e si è in attesa del relativo esito.

In ordine ad altri provvedimenti assunti come illegittimi da parte degli stessi docenti (assegnazione dei docenti alle classi, funzionamento del consiglio d'istituto), il direttore generale regionale ha fatto presente di avere accertato che le asserite illegittimità non ricorrono.

Le situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche sembrano, invece, positivi si riferiscono al regolare funzionamento del collegio dei docenti, alla intesa con le rappresentanze sindacali a livello provinciale e con le RSU in merito alla definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alla contrattazione di istituto per il corrente anno, ad alcune iniziative culturali assunte dal liceo, quali, ad esempio, il gemellaggio con un liceo

di Atene nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato istituzioni culturali e universitarie della città e le rappresentanze politico istituzionali della provincia e del Comune, nonché, infine, al conferimento alla dirigente scolastica in argomento del premio internazionale « Cilea » per aver incentivato la cultura musicale nel liceo. A ciò va aggiunto che il consiglio di istituto, e cioè l'organo collegiale nel quale sussistono le situazioni di conflittualità, ha recentemente approvato il piano dell'offerta formativa (POF) insieme ad altri fondamentali ordini del giorno presentati dalla dirigente scolastica.

Il direttore generale regionale ha infine riferito che continua a seguire le vicende del Liceo « Campanella » mediante accertamenti sulle asserite irregolarità che vengono denunciate dalla componente scolastica che si contrappone alla dirigente. È il caso di una recente segnalazione relativa ad irregolarità che sarebbero state commesse nella gestione del PON d'istituto, per le quali il direttore generale regionale ha chiesto appositi accertamenti al Collegio dei revisori dei conti della stessa scuola ed è in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti disposti.

Attraverso una costante azione di vigilanza sulla scuola potranno essere acquisiti oggettivi elementi sulla situazione; si potrà avere, quindi, anche alla luce di quanto risulterà dagli accertamenti ispettivi disposti dal Ministero in data 2 aprile ultimo scorso un quadro completo ed aggiornato sulla situazione del liceo, nonché sulla posizione e sui risultati della dirigente in parola, che consenta approfondite e aggiornate valutazioni per le consequenziali determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MILANESE. — Al ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'Istituto Sperimentale per il Tabacco, ente pubblico sottoposto alla vigilanza del

ministero delle politiche agricole e forestali, ha sede in Scafati, in immobili di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, in base alla legge 6 giugno 1973, n. 306, il comma 1 dell'articolo 3 della legge in oggetto dispone che l'Istituto abbia « in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni »; in base all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, detta norma è tuttora applicabile nonostante la citata convenzione non sia mai stata stipulata;

l'annosa questione relativa ai rapporti con i Monopoli di Stato era in via di risoluzione, attraverso una conferenza di servizi, cui hanno partecipato tutti i soggetti interessati, ivi compreso l'allora direttore dei Monopoli, dott. Fabio Carducci;

tuttavia i Monopoli hanno improvvisamente ed inopinatamente interrotto la collaborazione, avviando le procedure per la cartolarizzazione degli immobili occupati dall'Istituto: in data 1° dicembre 2003 il direttore dell'Agenzia del demanio, con decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 2003, ha individuato i beni ritenuti dai Monopoli non strumentali alla propria attività, fra i quali gli immobili occupati dall'Istituto; in data 10 dicembre 2003, con decreto del direttore generale del ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 2003, l'Agenzia del Demanio è stata autorizzata a vendere a trattativa privata, fra gli altri, gli immobili in parola;

l'acquirente è la Fintecna, società nata dalla fusione per incorporazione dell'IRI; la procedura di cessione è stata talmente veloce da far ipotizzare un interesse preesistente agli immobili ed ai terreni attualmente a disposizione dell'Istituto;

a rendere più complessa la situazione è il fatto che nella stessa area sorge un polverificio borbonico, di interesse storico-

culturale, di proprietà del ministero per i beni e le attività culturali;

l'Istituto ha conferito incarico ad un legale di fiducia per l'impugnazione presso il competente tribunale dei citati decreti 1° e 10 dicembre e di conseguenza per l'annullamento della vendita —:

se non intenda intervenire con i poteri che gli sono propri a tutela dell'Istituto sperimentale per il tabacco di Scafati, a salvaguardia di una istituzione scientifica di grande tradizione ed interesse per il territorio e del lavoro di 70 persone tra ricercatori, personale amministrativo ed operai agricoli. (4-08885)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla problematica oggetto dell'interrogazione si ricorda che ai sensi della legge n. 306/1973, istitutiva dell'Istituto sperimentale per il tabacco, i beni (immobili, attrezzature, terreni eccetera) sono in uso allo stesso, ma di proprietà dell'azienda dei monopoli di Stato; la stessa prevede la possibilità di trasferire il patrimonio all'istituto con provvedimento concertato tra il MIPAF ed il Ministero dell'economia e finanze.*

Tale norma, per effetto dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 454 del 1999 di riforma del sistema ricerca afferente al MIPAF, ivi compreso l'istituto sperimentale per il tabacco, è tuttora efficace ma priva di concreta applicazione.

L'Amministrazione, in considerazione della rilevanza della gestione di tali beni, alcuni di grande interesse storico, per lo sviluppo sociale ed economico dell'area su cui essi insistono, ha da tempo cercato la soluzione più idonea e con questo spirito ha affrontato la questione in sede di conferenza di servizi a livello locale nell'ambito di una riunione, che ha registrato la partecipazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco e di rappresentanti dell'azienda dei Monopoli di Stato.

Successivamente, solo attraverso comunicazione del commissario dell'istituto, il ministero è venuto a conoscenza di due decreti dell'Agenzia del demanio, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale nel dicembre 2003, con cui venivano individuati i beni non

strumentali all'attività di suddetta agenzia, fra cui quelli in uso all'istituto sperimentale per il tabacco, e disposta la loro alienazione da concludersi entro il 31 dicembre 2003.

Di seguito l'istituto, previa autorizzazione del MIPAF, ha impugnato i provvedimenti in questione ed in data 4 marzo 2004 il T.A.R. di Salerno ha emesso l'ordinanza n. 279 con la quale sospende l'atto di compravendita in corso, riconoscendo adeguate le motivazioni di richiesta di sospensiva.

A questo punto, l'Amministrazione darà seguito ad iniziative in grado di creare le condizioni per una gestione efficace dei beni.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali: Giovanni Alemanno.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Per sapere — premesso che:

il direttore scolastico generale della Calabria, dottor Ugo Panetta, in data 26 febbraio 2003, prot. n. 273/ris, ha reso un provvedimento di contestazione di addebito nei confronti del dirigente scolastico del Liceo classico « Tommaso Campanella » di Reggio Calabria, professoressa Vincenzina Mazzuca;

in pari data, con nota prot. n. 274/ris, lo stesso direttore generale ha adottato un successivo provvedimento di sospensione del servizio, sempre nei confronti del medesimo dirigente scolastico;

in data 3 aprile 2003, lo stesso direttore Panetta, con nota prot. n. 6152, a seguito di precise e concordanti indicazioni provenienti da tutte le componenti dell'istituzione scolastica reggina, addive-niva al decreto di recesso, ex articolo 31 CCNL per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, per la professoressa Vincenzina Mazzuca, intendendo per l'effetto estinto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi della lettera d) dell'articolo 28 CCNL;

la risoluzione del contratto è stata praticata, a dire dello stesso direttore scolastico regionale, a causa della gravità delle inadempienze imputate alla Mazzuca, che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto e che, comunque, avevano arrecato pregiudizio al buon andamento dell'istituzione scolastica, oltre ad ingenerare un diffuso malumore nella cittadinanza tutta, tanto che non si è ritenuto di poter applicare quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL bensì il più rigoroso e penalizzante successivo articolo 31 che prevede il recesso dell'amministrazione;

nel citato decreto di recesso lo stesso direttore Panetta afferma testualmente tra l'altro « che nel corso del rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria e irrazionale gestione delle risorse economiche; ritardo colposo nell'approvazione dei bilanci; ritardo colposo nell'approvazione dei P.O.F; assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente; incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche, causando, pertanto, il cattivo andamento della stessa scuola oltre che gravissime forme di conflitto »;

l'interrogante, peraltro, ricorda che l'amministrazione scolastica è stata sempre costretta a spendere energie e risorse economiche per aver dovuto lungamente e costantemente monitorare con indagini ispettive la gestione della scuola da parte della Mazzuca, anche quanto la stessa presiedeva altre istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, le cui anomalie sono state sempre denunciate da utenti e docenti e sono state oggetto di interrogazioni parlamentari;

la dirigente Mazzuca, nelle more della sospensione e del successivo recesso,

in aggiunta a quanto già commesso e accertato dagli ispettori, ha avuto confermata, in data 29 aprile 2003, dalla Corte di Appello di Reggio Calabria la condanna ad un mese di carcere per reati commessi nella sua qualità di dirigente presso la suddetta istituzione scolastica e la stessa è stata per l'ennesima volta riunita a giudizio tanto da dover essere sottoposta a procedimento penale il prossimo il giugno 2003;

in data 5 giugno 2003 il dottor Panetta, dopo aver concesso udienza alla detta Mazzuca, improvvisamente e repentinamente, senza fornire spiegazioni esauritive e giuridicamente sostenibili, con atto prot. n. 81/ris ha disposto l'annullamento dei provvedimenti citati e precedentemente adottati rispettivamente, i primi due in data 26 febbraio 2003 ed il terzo in data 3 aprile 2003;

nulla è trapelato sul colloquio tra il dottor Panetta e la dirigente Mazzuca, certo, all'interrogante appare « strana » la velocità di revoca ad altrettanto « strana » appare la motivazione generica, riportata nel decreto di revoca, e basata « sull'approfondito » riesame dell'intera vicenda, effettuata dal direttore scolastico, in pochissimo tempo e alla luce solamente delle controdeduzioni prodotte dalla Mazzuca, che egli ben conosceva già da prima perché ricevute nei termini, nonché dalla successiva, intempestiva ed improduttiva nota, del 10 aprile 2003, pervenuta oltre il limite di tempo concesso e quindi dopo l'adozione del provvedimento sanzionatorio;

appare sconcertante ed inopportuna la reintegrazione della professoressa Mazzuca nel suo posto di lavoro, ovvero nella stessa scuola da cui era stata fondatamente allontanata;

l'atto di reintegro mina la certezza del diritto giacché non è scaturito per effetto di una sentenza costitutiva del giudice al termine di un regolare giudizio;

il reintegro immediato della dirigente Mazzuca è peraltro avvenuto in un mo-

mento particolarmente delicato per la vita della scuola, concomitante con lo svolgimento dei consigli di classe indetti per la definizione delle valutazioni finali, creando turbativa e preoccupazione tra gli alunni, docenti e genitori —:

se non intenda effettuare un adeguato intervento presso il direttore scolastico regionale, in modo da far revocare, con estrema urgenza e con effetto immediato, il provvedimento da questi emanato in data 5 giugno 2003, prot. n. 81/ris, in quanto illegittimo ed ingiusto;

da chi è stata accompagnata la dirigente Mazzuca durante la sua visita effettuata al direttore Panetta il giorno 5 giugno 2003;

se il direttore scolastico regionale abbia consultato l'ufficio legale scolastico regionale per l'adozione del citato provvedimento di revoca;

se all'incontro del 5 giugno 2003 abbia partecipato anche qualche funzionario del CSA di Reggio Calabria ed in caso affermativo, a quale titolo, con quale autorizzazione, se gli sia stata corrisposta l'indennità di missione. (4-06589)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 giugno 2003 l'interrogante, con atto ispettivo n. 4-06589, ha provveduto a denunciare il contraddittorio comportamento del direttore scolastico regionale, dottor Ugo Panetta, assunto nei confronti della dirigente scolastica del liceo classico « Tommaso Campanella » di Reggio Calabria, professoressa Vincenzina Mazzuca;

l'atto ispettivo, presentato a fine anno scolastico 2002-2003, è rimasto a tutt'oggi privo di riscontro;

la mancata assunzione, da parte del dirigente scolastico regionale, del necessario provvedimento per ristabilire la legalità, ha comportato che anche per l'anno scolastico 2003-2004 la professoressa Maz-

zuca continui ad espletare le mansioni di dirigente del Liceo Classico « T. Campanella », pur in presenza di una ufficiale e comprovata incompatibilità ambientale;

nell'atto ispettivo n. 4-06589 l'interrogante ha richiamato i provvedimenti di contestazione di addebito e di sospensione dal servizio assunti nel febbraio 2003 dal direttore scolastico generale calabrese nei confronti della dirigente del liceo classico « T. Campanella » di Reggio Calabria;

nello stesso aliti ispettivo l'interrogante ha, altresì, richiamato il decreto di recesso che, nell'aprile 2003, lo stesso direttore Panetta ha emanato nei confronti della stessa dirigente scolastica;

la risoluzione del contratto è stata decisa, a dire dello stesso direttore scolastico regionale, a causa della gravità delle inadempienze imputate alla Mazzuca che rendevano impossibile la prosecuzione del rapporto e che, comunque, avevano arrecato pregiudizio al buon andamento dell'istituzione scolastica, oltre ad ingenerare un diffuso malumore nella cittadinanza tutta, tanto che non si è ritenuto di poter applicare quanto previsto dall'articolo 27 del CCNL bensì il più rigoroso e penalizzante successivo articolo 31, che prevede il recesso dell'amministrazione;

nel citato decreto di recesso lo stesso direttore Panetta ha affermato testualmente tra l'altro che « nel corso del rapporto di lavoro la professoressa Mazzuca si è resa autrice di una serie di comportamenti di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro per essersi volontariamente posta in contrasto con le norme che regolano la dirigenza scolastica, assumendo i seguenti comportamenti: arbitraria e irrazionale gestione delle risorse economiche; ritardo colposo nell'approvazione dei bilanci; ritardo colposo nell'approvazione dei P.O.F.; assunzione di spese non preventivamente autorizzate dall'organo collegiale competente; incapacità di gestire i rapporti con tutte le componenti scolastiche, causando, pertanto, il cattivo

andamento della stessa scuola oltre che gravissime forme di conflitto »;

il 5 giugno 2003 il dottor Panetta, dopo aver concesso udienza alla detta Mazzuca, improvvisamente e repentinamente, senza fornire spiegazioni esaustive e giuridicamente sostenibili, con atto prot. 81/ris, ha disposto l'annullamento di tutti i provvedimenti citati e precedentemente adottati nei confronti della dirigente scolastica in questione;

la revoca del licenziamento citato ha, di fatto, riproposto la annosa conflittualità nel liceo classico « T. Campanella »;

va, infatti, ricordato che già nel giugno 1999, con prot. 1614/dca, il ministero, scrivendo al provveditore agli studi di Reggio Calabria, segnalava « ... nelle conclusioni del menzionato rapporto ispettivo i predetti ispettori, propongono l'immediato allontanamento dal servizio per ragioni di urgenza della preside professoressa Mazzuca Vincenzina, ai sensi dell'articolo 468 del decreto legislativo 297 del 1994, in attesa dell'attivazione del procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale nei confronti della medesima »;

l'interrogante, peraltro, ricorda che l'amministrazione scolastica è stata sempre costretta a spendere energie e risorse economiche per aver dovuto lungamente e costantemente monitorare con indagini ispettive la gestione della scuola da parte della Mazzuca, anche quando la stessa presiedeva altre istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, le cui anomalie sono state sempre denunciate da studenti e docenti e sono state oggetto di interrogazioni parlamentari;

nel 2002 un'ennesima ispezione, voluta questa volta dallo stesso direttore scolastico regionale Panetta, nella parte conclusiva della relazione afferma che « ... permangono tutt'ora insoluti tutti i problemi accertati, documentati ed oggetto di indagini di numerose ispezioni nei vari lustri di dirigenza della professoressa Mazzuca. Lo stato di forte ten-

sione in cui versa il liceo classico a causa della inidonea dirigenza Mazzuca e dei suoi fidati collaboratori impone una seria ed urgente valutazione con conseguenti decisioni mirate alla autotutela dell'Amministrazione ed a salvaguardia degli interessi degli alunni, della professionalità del corpo docente e della libertà ed autonomia dell'insegnamento... Pertanto si suggerisce l'immediata sospensione della direttrice scolastica Vincenzina Mazzuca e l'inizio delle procedure previste dal CCN dei dirigenti scolastici articolo 25, comma 3, ed articolo 27, commi 9, 10, e 12, per la revoca dell'incarico dirigenziale »”;

quanto sopra riportato evidenzia la veridicità delle motivazioni che hanno portato il direttore Panetta, nel giugno 2003, ad emanare il decreto di recessione nei confronti della dirigente del liceo classico;

la professoressa Mazzuca è stata anche oggetto di vari provvedimenti giudiziari tra gli altri, successivamente al recesso, ha avuto confermata dalla corte di appello di Reggio Calabria la condanna ad un mese di carcere per reati commessi nella sua qualità di dirigente presso la suddetta istituzione scolastica;

basterebbe ancora leggere i titoli dei quotidiani locali ed i relativi articoli, che hanno sempre occupato diverse colonne, per comprendere come la permanenza nella direzione della professoressa Mazzuca abbia dato un'immagine decisamente negativa della storica e prestigiosa istituzione scolastica di Reggio Calabria, che negli ultimi cinque, sei anni ha subito la perdita di circa seicento alunni;

tra le altre cose, dopo il licenziamento della Mazzuca rimaneva ancora in piedi l'incarico conferito al vicario fino al 31 agosto 2003 e, con la riammissione in servizio, nel giugno del 2003, della preside, non è stato annullato il decreto precedentemente emesso nei confronti del professor Catalano reggente;

con l'inizio del nuovo anno scolastico la dirigente Mazzuca, vista la inspiegabile

manca di provvedimenti da parte del direttore regionale Panetta, avrebbe accresciuto la conflittualità all'interno dell'istituzione scolastica, tanto che dalla lettura dei verbali del consiglio d'istituto delle sedute svoltesi il 23 settembre 2003 e il 15 ottobre 2003 si evincerebbero anomalie che impediscono all'organo collegiale di assumere le necessarie deliberazioni per il buon funzionamento dell'istituzione;

nei giorni scorsi è stato anche presentato formale ricorso gerarchico avverso le elezioni suppletive per la rappresentanza della componente docenti in seno al consiglio d'istituto del liceo classico « T. Campanella » di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2003-2004, indette con circolare n. 16, emanata dalla dirigenza scolastica il 10 ottobre 2003 e svolte il 31 ottobre 2006, nonché della suddetta circolare n. 16, per violazione di legge ed eccesso di potere;

dopo quanto accertato più volte dagli ispettori, l'inspiegabile inamovibilità della dirigente Mazzuca sta fomentando tra studenti, genitori e docenti illazioni di vario genere che continuano a danneggiare l'istituzione scolastica, ma anche le amministrazioni centrale e periferica —:

se non ritenga di dover intervenire presso il direttore scolastico regionale Panetta affinché assuma definitivamente il provvedimento consequenziale all'esito delle numerose ispezioni effettuate nei confronti della dirigente Mazzuca;

se non ritenga, altresì, di dover chiedere al direttore Panetta di giustificare le motivazioni che lo hanno indotto ad un così palese contraddittorio comportamento decisionale nei confronti della dirigente Mazzuca e che stanno creando un notevole danno, sia di immagine che patrimoniale, all'intera amministrazione scolastica.

(4-08017)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari indicate in discorso, riguardanti il liceo classico statale « Tommaso Campanella » di Reggio Cala-*

bria ed in particolare la dirigente scolastica dello stesso Liceo.

Si ritiene di dover precisare preliminarmente che il ritardo nel rispondere alla interrogazione n. 4-06589 non è derivato da disattenzione bensì dalla necessità di seguire l'evoluzione della complessa vicenda rappresentata, tenuto anche conto che ad essa risultava correlata una vicenda giudiziaria, citata nell'interrogazione, che non era ancora stata definita con sentenza passata in cosa giudicata pendendo ricorso in Cassazione.

Comunque, in relazione sia alla prima che alla seconda interrogazione, l'Amministrazione è stata informata sull'evolversi della situazione dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria, cui competono, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, la stipula del contratto di lavoro, l'affidamento dell'incarico dirigenziale, le valutazioni e l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca e/o di risoluzione del rapporto di lavoro. I relativi provvedimenti in materia hanno carattere definitivo.

Per quanto concerne in particolare la decisione del predetto direttore generale regionale di annullare il proprio decreto del 3 aprile 2003, con il quale era stato disposto il recesso dell'Amministrazione e la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro con il Dirigente scolastico del predetto liceo, ai sensi dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. dell'area V, il medesimo direttore generale ha riferito che, nell'ambito della propria competenza e responsabilità, ha ritenuto di rivedere la decisione precedente, avendo nel frattempo maturato forti perplessità in ordine alla sua legittimità. E ciò in quanto:

i fatti contestati erano avvenuti molto tempo prima rispetto alla data di adozione del recesso e, pertanto, difettava il richiesto requisito di immediatezza del provvedimento;

nell'anno scolastico 2001/2002, la dirigente scolastica era stata valutata positivamente con l'attribuzione del massimo punteggio previsto;

il consiglio nazionale della pubblica istruzione — consiglio di disciplina per il personale direttivo — nell'adunanza del 29 febbraio 2000 aveva espresso parere contrario sulla proposta di trasferimento d'ufficio per incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede della Preside di cui trattasi, pertanto la proposta stessa non aveva avuto seguito in considerazione che, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, il parere del consiglio di disciplina in materia oltre che essere obbligatorio è anche vincolante.

Tenuto conto di quanto sopra, il direttore generale regionale ha ritenuto di assumere il suddetto provvedimento di annullamento del recesso per giusta causa, al fine di evitare all'amministrazione il danno derivante da una pressoché certa soccombenza nella fase giudiziale. Va infatti considerato che, ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31 del suddetto C.C.N.L. e dell'articolo 2119 del codice civile, occorre che i fatti e comportamenti contestati siano di gravità tale da essere ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro; conseguentemente è necessario che il provvedimento venga adottato subito dopo il verificarsi dei fatti che ne sono causa, salvo il tempo strettamente necessario per un adeguato accertamento e valutazione dei fatti stessi.

Per questi motivi il direttore generale regionale, nell'ambito della sua competenza e responsabilità, ha ritenuto di ritornare su un provvedimento che, prevedibilmente, sarebbe stato caducato in sede giudiziale. Una volta annullato il provvedimento di recesso dell'Amministrazione, non è consentito che esso venga nuovamente disposto in relazione alle medesime motivazioni.

Risulta peraltro che la Corte suprema di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla dirigente scolastica avverso la sentenza n. 51/2003 emessa in data 29 aprile 2003 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dalla quale è derivata una gran parte delle accuse mosse alla dirigente medesima in sede scolastica. Il direttore generale regionale ha infatti comunicato al

Ministero l'esito di detto ricorso e risulta che la Suprema Corte — sesta sezione — nell'udienza del 12 marzo 2004, pronunciando sullo stesso ricorso, ha annullato « senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste ».

Alla luce di quest'ultima sentenza, sono venute meno le motivazioni per provvedimenti sanzionatori basati su fatti da cui, come detto, erano in gran parte derivate le accuse mosse alla dirigente in sede scolastica.

Ciò per quanto riguarda i profili giuridici della questione.

Per quanto riguarda i profili amministrativi, il Ministero ha ritenuto, comunque, di disporre ulteriori accertamenti; a tal fine, in data 2 aprile ultimo scorso, ha conferito apposito incarico ispettivo a due dirigenti tecnici, per accertare atti e comportamenti che hanno dato luogo ai suddetti provvedimenti del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Calabria del 3 aprile 2003 e del 5 giugno 2003, concernenti rispettivamente il recesso dell'Amministrazione per giusta causa e l'annullamento del recesso stesso per autotutela.

Il Direttore scolastico regionale ha riferito, altresì, di ritenere opportuna l'adozione di un modus operandi finalizzato alla mediazione e conciliazione, anche in coerenza con il principio dell'imparzialità dell'Amministrazione, in considerazione che, per avere un più completo quadro d'insieme, occorre inserire la vicenda della dirigente del liceo « Campanella » nel più ampio contesto di una realtà a volte caratterizzata da un elevato livello di conflittualità.

Ed invero la situazione del liceo « Campanella » appare contraddittoria per quanto riguarda i rapporti della dirigente scolastica con le diverse componenti della medesima scuola. Mentre, da un lato, vi è una situazione di conflittualità tra la dirigente medesima e il presidente e alcuni docenti del Consiglio di istituto, dall'altro, si registrano, al contrario, situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche appaiono positivi.

Riguardo all'anzidetta situazione di conflittualità, tra gli addebiti recentemente mossi alla dirigente scolastica vi è quello

relativo alle modalità di svolgimento delle elezioni suppletive per la rappresentanza della componente docenti in seno al Consiglio di istituto per il corrente anno scolastico. Come è noto all'onorevole, in proposito i docenti hanno presentato ricorso gerarchico; detto ricorso è stato rigettato dall'ufficio scolastico regionale per irricevibilità. Lo stesso ufficio ha riferito di avere comunque richiesto informazioni puntuali su quanto denunciato nel ricorso avverso la dirigente; quest'ultima, al riguardo, ha trasmesso una risposta al quesito da lei posto all'avvocatura distrettuale dello Stato, che si è espressa in senso favorevole a quanto sostenuto dalla dirigente in merito alle modalità di svolgimento delle stesse elezioni suppletive. I docenti interessati hanno comunque presentato anche ricorso giurisdizionale al T.A.R. e si è in attesa del relativo esito.

In ordine ad altri provvedimenti assunti come illegittimi da parte degli stessi docenti (assegnazione dei docenti alle classi, funzionamento del consiglio d'istituto), il direttore generale regionale ha fatto presente di avere accertato che le asserite illegittimità non ricorrono.

Le situazioni in cui i rapporti della dirigente con le altre componenti scolastiche sembrano, invece, positivi si riferiscono al regolare funzionamento del collegio dei docenti, alla intesa con le rappresentanze sindacali a livello provinciale e con le RSU in merito alla definizione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi e alla contrattazione di istituto per il corrente anno, ad alcune iniziative culturali assunte dal liceo, quali, ad esempio, il gemellaggio con un liceo di Atene nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato istituzioni culturali e universitarie della città e le rappresentanze politico istituzionali della provincia e del comune, nonché, infine, al conferimento alla dirigente scolastica in argomento del premio internazionale « Cilea » per aver incentivato la cultura musicale nel liceo. A ciò va aggiunto che il Consiglio di istituto, e cioè l'organo collegiale nel quale sussistono le situazioni di conflittualità, ha recentemente approvato il piano dell'offerta formativa

(POF) insieme ad altri fondamentali ordini del giorno presentati dalla dirigente scolastica.

Il direttore generale regionale ha infine riferito che continua a seguire le vicende del liceo « Campanella » mediante accertamenti sulle asserite irregolarità che vengono denunciate dalla componente scolastica che si contrappone alla dirigente. È il caso di una recente segnalazione relativa ad irregolarità che sarebbero state commesse nella gestione del PON d'istituto, per le quali il medesimo direttore generale regionale ha chiesto appositi accertamenti al collegio dei revisori dei conti della stessa scuola ed è in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti disposti.

Attraverso una costante azione di vigilanza sulla scuola potranno essere acquisiti oggettivi elementi sulla situazione; si potrà avere, quindi, anche alla luce di quanto risulterà dagli accertamenti ispettivi disposti dal ministero in data 2 aprile ultimo scorso, un quadro completo ed aggiornato sulla situazione del liceo, nonché sulla disposizione e sui risultati della dirigente in parola, che consenta approfondite e aggiornate valutazioni per le consequenziali determinazioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

NESI. — Al Ministro delle attività produttive, al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il gruppo FIAT ha deciso di mettere in vendita la società consociata « FIAT Avio spa »;

a quanto si legge — alcuni gruppi — italiani e stranieri — avrebbero dichiarato il proprio interesse all'acquisto della società stessa;

è noto quanto rappresenti la « FIAT Avio spa » per l'industria italiana, con particolare riguardo all'industria della difesa, in termini di ricerca scientifica ap-

plicata, di livello tecnico, e di occupazioni specializzate —:

se non ritenga che la vendita dell'azienda ad un gruppo straniero possa arrecare grave pregiudizio al settore della difesa nazionale. (4-05597)

NESI. — Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa, il gruppo Finmeccanica avrebbe deliberato l'acquisto del 30 per cento della società Fiat Avio in accordo con il fondo di investimento nordamericano Carlyle, che acquisirebbe la maggioranza assoluta (il 70 per cento) del gruppo stesso —:

se il Governo intenda chiarire quale sia la strategia sottesa all'operazione suddetta, tenuto conto che la quota di capitale che sarebbe acquisita da Finmeccanica non consentirebbe alla stessa alcun potere nell'indirizzo strategico della suddetta Fiat Avio. (4-06065)

RISPOSTA. — Si sottolinea, in primo luogo, che si è ben consci del valore tecnologico del patrimonio di know-how costituito dalla ex FIAT Avio nelle sue varie componenti (Torino-Pomigliano d'Arco e Brindisi) e del ruolo vitale che queste svolgono per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti così come delle revisioni dei propulsori delle nostre Aeronautica e Marina Militare.

Di conseguenza, preso atto della volontà del Gruppo FIAT di acquisire cassa per le sue note esigenze di risanamento, peraltro collegate al suo volersi concentrare esclusivamente sul core business dell'auto, è stata valutata positivamente la soluzione della cessione della ex FIAT Avio alla Carlyle/Finmeccanica poiché l'altra eventuale, costituita dalla cessione a SNECMA, avrebbe determinato la consegna del patrimonio tecnologico posseduto dalla stessa FIAT Avio — per lo più condiviso con

General Electric – ad un socio francese che aveva piuttosto l'interesse oggettivo concorrente.

Risulta che la società Avio ha aperto una procedura di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, con la sospensione a zero ore per un numero massimo di 821 dipendenti, tra operai e quadri, per il periodo 24 novembre 2003-31 marzo 2004, per lo stabilimento di Brindisi, sostanzialmente dedicato alla manutenzione di motori aeronautici e navali per le Forze Armate Nazionali.

Le motivazioni della CIG sono state generate da una crisi contingente determinata:

a) dalla fine delle attività di manutenzione sui motori J79 (montati sugli F104 non più in servizio), sui T64 montati sui G222 e sui T56 montati sui C130H;

b) dal ritardo nella entrata in servizio del nuovo caccia EUROFIGHTER (del quale a Brindisi si producono parti e si assemblano e certificano i motori EJ200);

c) dalle perduranti difficoltà nell'acquisizione del motore F100 dei velivoli F16, entrati in servizio presso l'AMI come programma ponte verso l'EUROFIGHTER;

d) dalla ridotta alimentazione delle linee dedicate ai motori RB199 e T58 ed al calo delle attività dell'area Frames (in particolare LM6000) con la conseguente contrazione dei volumi nelle aree Revisioni Motori e Repair per oltre il 30 per cento rispetto alle previsioni aziendali.

Per contrastare la crisi, AVIO sta operando in più direzioni:

a) la prima è quella di puntare sullo sviluppo e sulla produzione nello stabilimento di Brindisi di turbine aeroderivate per produzione di energia elettrica (LMS 100), con un accordo con GE, e sullo sviluppo e sulla produzione di moduli per propulsione navale (LM 2500+) per la motorizzazione delle nuove fregate della M.M.I.;

b) la seconda è finalizzata ad acquisire nuove attività di manutenzione per i motori

dei velivoli F16 sopra richiamati, e ad acquisire le revisioni per i motori in dotazione ai mezzi delle forze NATO nel mediterraneo, per le quali lo stabilimento di Brindisi è già abilitato;

c) la terza è finalizzata ad un programma di investimenti in ricerca, impianti e formazione con un contratto di programma tendente a potenziare le capacità del sito non solo nelle attività di produzione e manutenzione ma anche in quelle di ricerca, progettazione e sviluppo che consentano un ruolo più stabile e qualificato del sito.

Attualmente, sono anche in corso tra AVIO ed Amministrazione dell'A.M.I. colloqui e trattative per acquisire ulteriori attività per lo stabilimento, in modo da limitare il calo di volume delle attività del prossimo semestre.

Sulla base degli incontri svoltasi tra AVIO e le organizzazioni sindacali il 29 gennaio scorso le parti hanno concordato che la CIG ordinaria fosse prorogata dal 1° febbraio 2004 al 19 marzo 2004, utilizzando solo 5 settimane, con la conseguenza ripresa delle attività produttive, per tutto il personale, anticipata al 22 marzo 2004 anziché il 31 marzo 2004.

Tra AVIO e le organizzazioni sindacali è stato poi concordato un nuovo incontro entro la prima metà del prossimo mese di settembre per una verifica dell'andamento della situazione e dei conseguenti volumi di attività programmabili.

Il Ministero delle Attività Produttive ha ritenuto, trattandosi di sostenere un polo di eccellenza strumentale anche per la sicurezza nazionale, di svolgere le seguenti azioni di supporto:

rappresentare alla Pratt & Whitney la volontà di subordinare ulteriori operazioni di leasing/acquisto di aerei F16 alla realizzazione in Italia della revisione dei loro motori F100 per i primi 34 aerei, così come per i probabili ulteriori 12-14 aerei;

rappresentare alla FINCANTIERI le più vive perplessità su una soluzione della propulsione delle nuove fregate Orizzonte che penalizzasse le turbine LM2500+;

auspicare vivamente di poter attuare soluzioni quali quelle, ad esempio, che potrebbero derivare dalla applicazione dell'articolo 10 della legge 273/2002 al fine di realizzare a Brindisi una linea industriale idonea a garantire, per la sicurezza nazionale, la manutenzione e la riparazione dei motori EJ200 per il Typhoon (European Fighter Aircraft).

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

NESI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se risponda a verità la notizia pubblicata sul quotidiano l'Unità di Venerdì 27 febbraio 2004, secondo la quale la signora Barbara Contini sarebbe stata nominata governatore della provincia di Dhi Qar (Iraq) dalle autorità nordamericane, all'insaputa del governo italiano. (4-09222)*

RISPOSTA. — *Sia il Consiglio di Governo iracheno che il Gabinetto interinale, i due organi composti da iracheni che assicurano, insieme alla Coalition Provisional Authority (CPA), l'amministrazione temporanea del Paese, annoverano fra i propri membri una donna. In particolare, si segnala che il Ministro delle Municipalità e dei Lavori Pubblici, D.ssa Nasreen Barwari, è stato invitato nel nostro Paese dove potrà effettuare degli incontri con Rappresentanti del Governo e del Parlamento per discutere, fra altro, della condizione femminile in Iraq.*

La « Legge di Amministrazione per l'Iraq per il Periodo di Transizione », recentemente approvata, che contribuisce a definire il quadro normativo iracheno per il periodo transitorio che precede l'instaurazione nel paese di un Governo legittimo e rappresentativo, democraticamente eletto dai cittadini dell'Iraq, contiene alcune disposizioni legislative particolarmente importanti, ai fini della tutela dei diritti delle donne. Fra questi, l'esplicito rifiuto di qualunque forma di discriminazione legata al sesso e la previsione di riservare il 25 per

cento dei posti della prossima Assemblea Nazionale, e cioè del consesso che avrà il compito di redigere il testo di una Costituzione irachena definitiva, alle donne.

Può essere ricordato anche il fatto che un recente tentativo di modificare il Codice Civile iracheno per avvicinarlo alla Sharia, introducendo una regolamentazione che prevedeva la necessità di adire corti islamiche per materie come il matrimonio, il divorzio, la custodia dei figli, l'eredità e tutti gli altri aspetti relativi al diritto di famiglia, è fallito anche per la ferma opposizione di una parte importante delle forze politiche e civili coinvolte nel processo di transizione politica irachena. Esiste pertanto una crescente consapevolezza in seno ad alcune forze politiche irachene che la tutela dei diritti delle donne rappresenta un elemento fondamentale per la costruzione di un Iraq sovrano, democratico e prospero.

Va anche segnalata in questo contesto, come segnale dell'attenzione dell'attuale Amministrazione transitoria per la condizione femminile, l'apertura a Baghdad del « Mansour Women's Center », il primo di nove centri che verranno aperti in tutto l'Iraq, il cui obiettivo è quello di consentire alle giovani donne irachene di accedere a quegli strumenti ed a quelle conoscenze che potranno migliorarne la condizione di vita e lavorativa.

In merito alla questione è bene sottolineare che nel corso della sua 59ma sessione, svoltasi a Ginevra nei mesi di marzo e aprile 2003, la Commissione ONU per i Diritti Umani ha approvato la Risol. 2003/84, concernente la situazione dei diritti umani in Iraq. La risoluzione, approvata con 31 voti a favore, 3 contrari e 12 astensioni, esorta, tra l'altro, la Comunità Internazionale a prestare assistenza affinché in Iraq siano costituite istituzioni libere e democratiche che assicurino i diritti e le libertà fondamentali degli individui, indipendentemente dalla loro origine, appartenenza etnica, religione, sesso, in conformità con quanto sancito dalle norme internazionali in materia di diritti umani.

Con riferimento specifico alle più recenti iniziative che hanno caratterizzato l'impe-

gno dell'Italia a favore delle donne in ambito internazionale, si fa presente che:

l'Italia e l'Unione Europea svolgono da sempre una intensa attività, sia a livello bilaterale che multilaterale, in favore dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere. Sovente tale attività si è concretizzata, e continua tuttora a concretizzarsi, in iniziative diplomatiche condotte nei confronti di quei Paesi che ancora oggi violano i diritti e le libertà fondamentali delle donne, costringendole a vivere in una condizione di subalternità rispetto all'uomo e di pressoché totale emarginazione dalla vita civile e politica.

Durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, la tematica della promozione e protezione dei diritti delle donne ha formato oggetto di una costante azione propulsiva svolta nei principali fori multilaterali, ed in particolar modo in ambito di 58ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal ministero degli esteri di concerto con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'ottobre scorso, in occasione dei lavori della Terza Commissione UNGA relativi ai punti 110 e 111 dell'ordine del giorno « Uguaglianza di genere e violenza contro le donne », l'Italia, nella sua qualità di Presidente di turno dell'UE, anche per sottolineare l'importanza attribuita a tali argomenti, è stata rappresentata a New York dal Ministro per le Pari Opportunità, onorevole Stefania Prestigiacomo, che ha pronunciato un discorso a nome dell'Unione Europea nel quale ha tra l'altro rilevato che, in applicazione della Convenzione per l'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne (CEDAW), la Comunità Internazionale dovrebbe promuovere l'adozione di misure concrete per la eliminazione delle discriminazioni tuttora esistenti, in molti Paesi del mondo, nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica. Il Ministro ha, a tale proposito, sottolineato come l'uguaglianza di genere, se garantita in particolar modo nei processi decisionali, costituisca un requisito essenziale per la democrazia. Nel suo intervento alle Nazioni

Unite, l'onorevole Prestigiacomo ha inoltre confermato l'impegno dell'Unione Europea a intervenire contro qualunque forma di violenza contro le donne e le giovani, sia essa rappresentata dalla violenza domestica o da altri fenomeni quali il traffico di esseri umani, i delitti d'onore, lo sfruttamento sessuale o economico e le pratiche tradizionali o consuetudinarie dannose alla salute delle donne. Tali forme di violenza costituiscono, infatti, il maggiore ostacolo al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle giovani nel mondo.

Il Ministro Prestigiacomo ha, infine, lanciato un appello affinché tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite firmino e ratifichino al più presto la CEDAW, cogliendo tra l'altro l'occasione per esprimere, a nome dell'Unione Europea, le congratulazioni all'avvocato iraniano signora Shirin Ebadi, cui è stato conferito il Premio Nobel per la Pace per l'anno 2003.

Nel corso della 58ma sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sono state approvate nel dicembre 2003 per consenso, e con la co-sponsorizzazione dell'Italia, le seguenti risoluzioni sulle donne:

a) risoluzione 58/148, concernente i seguiti della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne, la piena applicazione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'Azione e i risultati della 23ma sessione speciale dell'Assemblea Generale sulle donne;

b) risoluzione 58/147, sull'eliminazione della violenza domestica contro le donne;

c) risoluzione 58/146, concernente la situazione delle donne nelle aree rurali;

d) risoluzione 58/145, sulla Convenzione per l'Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione contro le Donne;

e) risoluzione 58/144, concernente il miglioramento della condizione delle donne nel sistema delle Nazioni Unite;

f) risoluzione 58/143, sulla violenza a danno delle donne migranti;

g) *risoluzione 58/142, relativa alla partecipazione delle donne alla vita politica.*

L'Italia ha inoltre espresso anche nel 2003 voto favorevole, assieme a Grecia, Portogallo, Spagna, Cipro, Malta e Slovacchia, sulla risoluzione relativa al futuro dell'INSTRAW (Istituto di Ricerca e Training per l'Avanzamento delle Donne). La risoluzione, prevedendo l'eventuale erogazione, se necessario, di fondi addizionali oltre a quelli già stanziati in bilancio, consente all'INSTRAW di essere operativo fino alla prossima sessione dell'Assemblea Generale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

OSTILLIO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

la lettera a) del secondo comma dell'articolo 158 del vigente codice della strada sancisce il divieto di sosta/parcheggio dei veicoli allo sbocco dei passi carrabili e ciò evidentemente allo scopo di garantire il diritto di entrare/uscire in/dai locali adibiti a garage (o cancelli delimitanti spazi di accesso ai medesimi) ai titolari/fruitori degli stessi passi;

ora, si sono verificati casi (il più recente a conoscenza dell'interrogante quello capitato alla signora Laura De Benedictis di Rimini, nell'estate 2003) in cui il divieto dell'articolo 158, a causa dell'assolutezza della sua previsione letterale, è stato ritenuto applicabile e quindi fatto valere anche contro il parcheggio della vettura effettuato sul passo carraio dal fruitore dello stesso;

il fatto che il titolare del passo carraio non possa parcheggiare sul suolo demaniale riservatogli per l'accesso al proprio immobile, sebbene in linea con l'interpretazione letterale della norma, appare tuttavia confliggente con la sua ratio, che è quella di vietare il parcheggio o sosta a tutti gli altri per garantire la fruibilità

del diritto di accesso solo a quel titolare, il quale non può viceversa, stando sul proprio passo carraio, impedire a sé stesso l'esercizio del suo diritto, per l'appunto, di « passo » —:

quale sia l'opinione del Ministero in proposito;

nel caso sia condivisa l'argomentazione esposta in premessa, se si ritenga necessaria una specifica iniziativa normativa di modifica o integrazione della citata lettera a) del secondo comma dell'articolo 158 del codice della strada, o se invece si ritenga possibile e sufficiente intervenire, più semplicemente, con una precisazione interpretativa in sede di definizione del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, nell'ambito delle modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. (4-07977)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il segnale di passo carrabile, di cui alla fig. II.78 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, non prevede eccezione al divieto di sosta che deve essere rispettato anche dal titolare del passo medesimo.*

Peraltro, in base all'articolo 159 del Nuovo Codice della Strada, comma 1, lettera B9, oltre alla sanzione amministrativa, si applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.

Infatti, il segnale viene richiesto ed installato per indicare un particolare accesso che deve sempre rimanere sgombro. Una diversa interpretazione porterebbe ad una occupazione permanente di suolo pubblico e nel caso di passo a disposizione di una molteplicità di soggetti si porrebbero anche questioni di accessibilità. Nel caso, invece, di un unico fruitore non si comprende il motivo per cui quest'ultimo non si debba avvalere dello spazio di sosta private a sua disposizione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

PISTONE. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il 17 febbraio 2004, l'Associazione bambini cerebrolesi (Abc) della Sardegna ha denunciato il caso di vera e propria discriminazione consumatosi ai danni di una bimba che sarebbe dovuta partire con il primo volo Alghero-Milano dell'Air One, alle 6,30, per una importante visita medica, ma al momento di ritirare il biglietto è stato comunicato alla mamma che « animali, carichi speciali e disabili non possono partire con i primi voli »;

a seguito dell'increscioso episodio, la madre della bimba ha dovuto chiedere uno intervento speciale da parte dell'equipe medica che segue la bambina per poter spostare l'orario di prenotazione della visita e non perdere l'appuntamento, atteso da mesi;

a parere dell'interrogante il suddetto episodio si configura come una grave discriminazione, anche tenuto conto del fatto che esisterebbe una incredibile direttiva interna, datata 25 ottobre 2003, valevole per tutti i voli in partenza dagli aeroporti isolani, che impedisce alle persone con disabilità di poter volare come tutti in quegli orari, considerando la loro carrozzella come un carico speciale —:

se non ritengano opportuno intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i soggetti interessati, affinché venga annullata tale iniqua direttiva interna, che si configura come una vera e propria norma discriminatoria. (4-08972)

RISPOSTA. — *Si fa presente che l'ENAC — Ente nazionale per l'aviazione civile — interessato a riguardo, ha assicurato di essere prontamente intervenuto presso la Società Air One a seguito dell'episodio segnalato dall'interrogante.*

La società AirOne ha pertanto provveduto alla revoca della propria disposizione interna che non consentiva la prenotazione automatica dei passeggeri denominati « WCHC » (passeggero che necessita di assistenza per l'imbarco, lo sbarco ed il raggiungimento del posto assegnato a

bordo) per il volo AP 5511 Alghero-Linate delle ore 6,30.

La compagnia Air One ha comunque reso noto che tale limitazione era applicata unicamente per il volo delle 6,30 e unicamente per tale volo la compagnia procedeva alla conferma della prenotazione solo dopo aver sottoposto al cliente le alternative disponibili. Ciò con l'intento proprio di assicurare ai passeggeri che richiedono un'assistenza speciale la scelta da essi ritenuta più opportuna rispetto alle loro esigenze di mobilità.

Non si è trattato, quindi, di un caso di mancato imbarco di una passeggera disabile presentatasi in aeroporto bensì di una mancata prenotazione su di un volo specifico dovuta a direttive aziendali impartite al Call center della compagnia Air One.

Più in generale, l'ENAC fa presente che per il trasporto di passeggeri con difficoltà motorie, l'Air One opera sulla base di un manuale operativo di compagnia approvato dalle autorità competenti il quale disciplina le restrizioni e le procedure operative volte ad adeguare il servizio di terra e di bordo ad ogni particolare esigenza.

Le disposizioni del predetto Manuale prevedono che i passeggeri cosiddetti « WCHC » possano essere trasportati fino ad un limite di due a volo e, qualora essi viaggino in gruppo, il limite è aumentato fino a otto passeggeri per volo. Non sussiste alcun limite di numero qualora vi sia almeno un accompagnatore ogni cinque passeggeri « WCHC ».

A dimostrazione dell'insussistenza di alcun intento discriminatorio da parte della compagnia Air One nei confronti dei passeggeri « WCHC », la stessa rende noto di aver trasportato nel 2003 più di 7000 passeggeri con tali caratteristiche di cui ben 1700 solo con i voli da Cagliari ed Alghero verso Milano.

Proprio con il volo delle 6,30 Alghero-Milano, la compagnia ha trasportato recentemente 3 passeggeri « WCHC » nei giorni 3 e 10 dicembre 2003.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.

SGOBIO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 24 febbraio scorso l'italiana Barbara Contini, come riferito dal portavoce della Cpa (Autorità provvisoria di coalizione), è stata nominata coordinatore della provincia di Dhi Qar, con sede nel capoluogo Nassiriya, dall'amministratore del governo della coalizione in Iraq Paul Bremer;

a parere dell'interrogante, tale nomina è la prova provata del coinvolgimento pieno dell'Italia nell'occupazione dell'Iraq —:

quale sia il giudizio del governo italiano e se i ministri interrogati non ritengano opportuno, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, far conoscere le modalità che hanno portato alla nomina di Barbara Contini. (4-09122)

RISPOSTA. — *La presenza di personale italiano all'interno della Coalition Provisional Authority (CPA) rappresenta uno dei segni caratterizzanti la missione italiana in Iraq. Partecipare, dall'interno, al funzionamento della CPA consente infatti all'Italia di utilizzare gli strumenti più appropriati ad individuare ed attivare le iniziative più efficaci per la realizzazione di interventi che possano concretamente aiutare il processo di ricostruzione e stabilizzazione dell'Iraq. In questo quadro, esperti italiani sono stati selezionati dalla CPA sin dalla scorsa estate per essere inseriti nella struttura e dare così il loro contributo alla rinascita del Paese.*

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione amministrativa della provincia di Dhi Qar, dove è dislocato il contingente italiano, è stata effettivamente e sin dall'inizio percepita da parte del nostro personale in loco, incluso il personale militare, la necessità di utilizzare in maniera più efficiente le risorse economico-finanziarie che la CPA destina alle regioni meridionali dell'Iraq.

Risultava infatti non agevole avvalersi dei finanziamenti disposti dalla CPA di

Baghdad per gli interventi, nelle varie province, dato che le strutture della stessa a Nassiriya erano ancora in una oggettiva fase di definizione e di progressivo rafforzamento.

Nel tentativo di accelerare questa fase di strutturazione e porre quindi rimedio ai problemi di non ottimale ripartizione ed utilizzo delle risorse, l'Autorità provvisoria, opportunamente sensibilizzata in tal senso, ha deciso di nominare coordinatore della CPA per la Provincia un'italiana, la dottoressa Barbara Contini.

La dottoressa Contini si trovava già a Bassora, dove operava come esperto italiano nel settore « Water and Sanitation », ed aveva dato ampia prova delle sua capacità organizzative. Siamo pertanto convinti che tale nomina costituisce un importante fattore in grado di contribuire in modo più efficace a migliorare le condizioni di vita della popolazione ed assicurare, nel contempo, maggiore impatto alla presenza italiana stanziata sul territorio: anche in questo modo, essa potrà essere percepita agli occhi della popolazione locale, come strumento diretto a favorire una maggiore prosperità e stabilità in quel Paese.

La presenza di personale italiano all'interno della Coalition Provisional Authority (CPA) rappresenta uno dei segni caratterizzanti la missione italiana in Iraq. Partecipare, dall'interno, al funzionamento della CPA consente all'Italia di utilizzare gli strumenti più appropriati ed individuare le iniziative più efficaci per la realizzazione di interventi che possano concretamente aiutare il processo di ricostruzione e stabilizzazione dell'Iraq. In questo quadro, esperti italiani sono stati selezionati dalla CPA sin dalla scorsa estate per essere inseriti nella struttura.

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione amministrativa della provincia di Dhi Qar, è stata sin dall'inizio percepita da parte del nostro personale in loco la necessità di utilizzare in maniera più efficiente le risorse economico-finanziarie che la CPA destina alle regioni meridionali dell'Iraq.

Risultava infatti difficoltoso avvalersi dei finanziamenti disposti dalla CPA di

Baghdad per gli interventi nelle varie province dato che le strutture della stessa a Nassirya erano praticamente inesistenti. Al fine di porre rimedio a questa situazione, che risultava ben nota a questo Ministero interessato l'Autorità provvisoria, a cui più volte era stata rappresentata l'opportunità operativa di inserire un funzionario di nazionalità italiana ai gradi apicali della CPA locale, ha deciso, di nominare coordinatore della CPA per la provincia di Dhi Qar un'italiana, la dottoressa Barbara Contini.

L'obiettivo di questa assegnazione è quindi raggiungere un ottimale coordinamento fra l'azione svolta dalla CPA e gli interventi di riattivazione di infrastrutture condotte dal contingente militare e civile italiano, ivi dispiegato. La dottoressa Contini, dipendente di un'Organizzazione non governativa italiana, era stata inserita nell'organico della CPA di Bassora, su proposta del Ministero interrogato, sin dallo scorso settembre, dove operava nel settore « Water and Sanitation », ed aveva data ampia prova delle sua capacità organizzative.

La nomina della dottoressa Contini è un altro importante elemento negli sforzi tesi a migliorare le condizioni di vita della popolazione ed assicurare maggiore sicurezza; tali obiettivi sono peraltro prioritari per la presenza italiana stanziata sul territorio, che — anche attraverso il lavoro della dottoressa Contini — potrà essere ancor più percepita come fonte di prosperità e stabilità.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Alfredo Luigi Mantica.

TAGLIALATELA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

una recente disposizione dell'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) ha reso obbligatorio a Capodichino per aerei monomotore e voli officina l'uso della pista 06 in decollo e 24 in atterraggio;

il provvedimento è stato motivato con problemi di sicurezza dovuti ad una maggiore pericolosità dei monomotore rispetto ai plurimotore in caso di avaria nelle fasi di decollo e di atterraggio e con una esigenza degli abitanti della zona preoccupati dall'inquinamento acustico;

per quanto riguarda la maggiore pericolosità appare singolare il fatto che in uno scalo come Capodichino in cui operano macchine di enorme dimensione, come ad esempio i trasporti militari americani *Galaxy* e *Starlifter* o gli aerei commerciali da 70 tonnellate, ci si preoccupi di velivoli da mille chili che tra l'altro sono sicuramente più manovrabili in caso di eventuali problemi;

inoltre tale provvedimento, nel caso in cui passasse la tesi della maggiore pericolosità dei monomotore, apparirebbe discriminatorio nei confronti degli abitanti di piazza Carlo III rispetto a quelli di Secondigliano;

la seconda motivazione appare ingiustificata in quanto su un traffico totale di Capodichino di circa 310 movimenti giornalieri solo una decina riguardano aerei monomotore dell'aviazione generale e dell'aeroclub, ed inoltre l'inquinamento acustico prodotto da un monomotore leggero è molto inferiore a quello dei grossi *jet* commerciali;

la disposizione in oggetto, discriminatoria nei confronti dell'aviazione generale e dell'aeroclub la cui flotta è composta quasi esclusivamente da monomotori, non è stata adottata neanche in scali più inurbati quali Roma Urbe e Milano Bresso;

tale decisione sta determinando la sostanziale impossibilità a continuare la propria attività da parte dell'aeroclub Napoli i cui soci ricevono un sostanziale impedimento all'utilizzo dello scalo —:

quali interventi possa adottare per consentire il ripristino delle condizioni di funzionalità dello scalo di Capodichino, tali da assicurare condizioni di sicurezza

che non penalizzino esclusivamente le attività dei monomotori. (4-03470)

RISPOSTA. — Sono state richieste informazioni all'ENAC — Ente Nazionale per l'Aviazione Civile — che rappresenta quanto segue.

Il provvedimento di che trattasi, formalizzato in data 19 aprile 2002, ha tratto origine da alcune denunce presentate da comitati di cittadini all'Ente medesimo, alla regione Campania, alla Procura Generale della Repubblica ed al prefetto di Napoli in merito alla vicinanza dell'aeroporto ai quartieri più densamente popolati della città di Napoli ed alle possibili conseguenze in caso di incidente aereo.

L'Ente precisa che, allo scopo di risolvere le numerose problematiche connesse alla questione e tenuto conto delle considerazioni espresse in merito dai soggetti coinvolti, ha indetto due riunioni alle quali sono stati invitati i rappresentanti della regione, del comune e della provincia di Napoli, dell'Aeronautica militare, dell'ENAV, della GESAC, eccetera.

Sono stati eseguiti, inoltre, taluni accertamenti che hanno comportato anche una analisi delle principali attività che svolgono sull'aeroporto (aviazione commerciale, aeroclub, lavoro aereo, aviazione generale, attività di collaudo velivoli).

A seguito di una indagine svolta in merito da un gruppo di esperti e di un'analisi dei dati di traffico delle principali attività esercitate sull'aeroporto, l'ENAC ha potuto individuare le specifiche criticità dell'aeroporto legate a possibili eventi di emergenza.

Conseguentemente, dopo aver analizzato i miglioramenti all'operatività dell'aero-

porto in questione connessi con un eventuale impianto di avvicinamento assistito — ILS per la testata pista 06 più vicina al centro cittadino, l'ENAC ha invitato l'Ente nazionale di assistenza al volo — ENAV — a produrre uno studio di fattibilità per tale impianto aeroportuale che, una volta installato, produrrebbe anche una sensibile riduzione dell'inquinamento acustico. L'ENAC ha quindi provveduto ad emettere il provvedimento in questione.

Attualmente, l'ENAC ha fatto presente che è tuttora vigente la limitazione di utilizzo delle piste dell'aeroporto per gli aeromobili monomotore e di quelli non prestazionali.

Per quanto concerne l'adozione di eventuali altre iniziative atte a rimuovere le situazioni di pericolo per l'abitato di Napoli, è in corso di valutazione presso l'Ente medesimo, uno studio di Risk Assessment prodotto dalla società GESAC.

Per quanto riguarda invece il possibile trasferimento delle attività dell'aeroclub di Napoli sull'aeroporto di Capua, l'ENAC fa presente che non risulta che l'aeroclub abbia promosso azioni per trasferire le proprie attività su tale aeroporto che, in ogni caso, appartiene al demanio militare. A tal riguardo, comunque, l'ENAC precisa che in una recente Conferenza di Servizi tenuta presso il ministero della pubblica istruzione e ricerca scientifica, l'Aeronautica Militare ha espresso la propria disponibilità al passaggio delle relative aree dell'aeroporto di Capua al demanio civile.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Mario Tassone.